



Rivista di cultura economica e giuridica a diffusione nazionale realizzata grazie alla collaborazione tra il **COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ODCEC PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**, il **GRUPPO NAZIONALE ODCEC AREA LAVORO**, l'**UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI**, le organizzazioni dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di **BIELLA** (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, Affidavit Commercialisti®, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella, Associazione Biellese Dottori Commercialisti e Unione Italiana Commercialisti di Biella), le **COMMISSIONI LAVORO E PREVIDENZA** degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Biella, Bologna, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casale Monferrato, Caserta, Catania, Civitavecchia, Como, Crema, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Gela, Lanciano, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Palermo, Parma Perugia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Teramo, Terni, Tivoli, Torino, Tortona, Trani, Udine, Vasto, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Voghera.

Direttore responsabile: **DOMENICO CALVELLI**

### **MADE IN ITALY: UNA QUESTIONE DI QUALITÀ\* DI VALERIA FEDELI\***

Da cittadina italiana, prima ancora che in qualità di prima firmataria di un disegno di legge per l'istituzione del marchio "Italian Quality", credo fermamente che per incidere positivamente sui cambiamenti in corso, occorra partire innanzitutto da chi siamo e da quello che sappiamo fare: dall'essere e dal produrre, appunto, Made in Italy. Cioè fare l'Italia. La fase che stiamo vivendo ha bisogno di riforme e di una visione strategica per ricollocare le nostre capacità, per innovare la nostra economia e i nostri modi di produrre. Una necessità di trasformazione che viene da lontano, scandita dal ritmo veloce della globalizzazione e dalla continua ricerca di equilibrio tra il dinamismo della competizione, la qualità e sostenibilità della crescita e dello sviluppo, e il bisogno - intrinseco a questa scelta - di etica, giustizia sociale, trasparenza, sicurezza ambientale e del lavoro. Proprio per questi motivi, è fondamentale sostenere la produzione italiana di qualità in tutti i settori, tratto distintivo dell'eccellenza che caratterizza la nostra stessa identità e che non appartiene solo ai grandi marchi, più o meno famosi in tutto il mondo, ma a tutti quegli imprenditori che quotidianamente competono nei mercati internazionali producendo bellezza, qualità e innovazione. Gli obiettivi del mio disegno di legge sono tutte contenute nel titolo stesso: Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani. Abbiamo ancora grandi energie da poter utilizzare nel mondo, come leva per la ripresa economica e produttiva del Paese, e attraverso l'istituzione di un marchio "Italian Quality", che sopperisca all'attuale carenza di informazioni e di garanzie, sarà possibile consentire, contemporaneamente, sia una maggior tutela per produttori e consumatori, sia condizioni di equa e trasparente competizione. ...

*continua a pagina 2*

### **IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E IL DIRITTO DI DIFESA NELL'ATTUAZIONE DI UN GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO: PROFILI NAZIONALI, COMUNITARI E COMPARATI (IN PARTICOLARE GLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL REGNO DI SPAGNA) DI CLAUDIO SACCHETTO\***

L'articolo 1 della legge Costituzionale n. 2 del 1999 ha lasciato immutato il testo dei precedenti tre commi dell'articolo 111 della Costituzione dei quali è cambiata solamente la collocazione (rispettivamente 6°, 7° e 8°). Dei nuovi cinque commi, il 1° e il 2° riguardano qualsiasi procedimento giurisdizionale, mentre il 3°, il 4° e il 5° si riferiscono esclusivamente al processo penale<sup>1</sup>. ...

*continua a pagina 3*



<sup>1</sup> 1° comma, "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge".

2° comma, "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti al giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata".

3° comma, "Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo".

4° comma, "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".

5° comma, "La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

### **ATTUALITÀ ED ELEMENTI CONTROVERSI DELLA LEGGE SULLA "CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE". L'ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA "MERITEVOLEZZA" DI CARLOMARIA GARBELLOTT\***

L'attualità della Legge n. 3/2012 recante titolo "Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore è innegabile.

La contingenza economica ha costretto progressivamente le famiglie a ricorrere al prestito per ottenere liquidità a sostegno del vivere quotidiano.

Un imprevisto improvviso, accompagnato da una continua perdita di capacità di spesa dei lavoratori dipendenti appartenenti alla fascia medio-bassa, ha determinato un fenomeno di incontrollata "corsa alla rata".

Un atteggiamento psicologico, forse da approfondire in altre sedi, ha spinto moltissimi consumatori a prediligere il pagamento rateale.

Contingenze imprevedibili come la perdita del lavoro, una malattia prolungata o spese ingenti ed improcrastinabili hanno fatto spesso cadere il castello di sabbia di tale sistema alzando l'asticella della tolleranza di tale forma di pagamento. ...

*continua a pagina 6*

### **I CREDITI IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI ROBERTO ANGELINI\***

*articolo a pagina 7*

dalla prima pagina

## MADE IN ITALY: UNA QUESTIONE DI QUALITÀ DI VALERIA FEDELI\*

...

Questo disegno di legge, al fine di valorizzare e tutelare le produzioni italiane di eccellenza sul nostro mercato come sui mercati terzi, propone di istituire il marchio "Italian Quality" come marchio collettivo (e cioè di proprietà pubblica), applicabile a qualunque settore, ed accessibile su base volontaria; si tratta di uno strumento di politica industriale, utile per recuperare competitività sostenendo, davvero, chi investe in qualità e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, favorendo le scelte di rientro di imprese oltreché certificando le filiere produttive dotate di certificazione europea e internazionale di qualità.

Un marchio di proprietà dello Stato è inoltre ulteriore garanzia per utilizzatori e consumatori, specialmente contro le eventuali contraffazioni dei prodotti di qualità; valorizza i prodotti di brand non ancora famosi; è così, allo stesso tempo, marchio di visibilità e strumento di tutela dei prodotti nostrani che va anche oltre l'attuale disciplina del Made in Italy. È, in sostanza, un "passaporto per le merci" che permette loro di essere riconosciute dai consumatori nel mondo. Praticamente, il marchio assolve ad una duplice funzione, quella di fornire al consumatore un'informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare, e quella di prevenire pratiche fraudolente da parte di produttori e importatori. Nel merito della proposta, che fa riferimento al modello tedesco di marchio collettivo volontario, e quindi al Geräte -- und Produktsicherheitsgesetz del 2004 (in particolare, alla sezione 7 e all'articolo 7 della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo del 13 febbraio 2013 [COM(2013) 78 final], il disegno di legge si compone di 7 articoli.

Anzitutto, al fine di favorire la crescita delle esportazioni dei prodotti italiani, nonché di garantire la protezione dei consumatori attraverso la piena e corretta informazione in ordine al ciclo produttivo delle merci, è istituito il marchio «Italian Quality» per la cui scelta del nome si intende superare la confusione terminologica che può intervenire tra «marchio» e «marcatura d'origine» che alcuni prodotti possono già vantare. La ratio sottesa all'istituzione del marchio collettivo, infatti, fa riferimento all'esigenza di maggiore trasparenza circa l'origine dei prodotti, laddove anche il «luogo di produzione» fa parte del «come del processo produttivo», nel senso che l'attività svolta in un certo Paese risponde sia a specifiche tradizioni che a specifiche normative, le quali si riflettono

inevitabilmente sull'atto produttivo e, quindi, sul prodotto. Secondo questa prospettiva, le caratteristiche qualitative intrinseche e oggettive del prodotto marchiato «Italian Quality» costituiscono evidentemente una conseguenza inscindibile e imprescindibile del fatto che più fasi del processo produttivo sono avvenute nel nostro Paese. In sostanza, si tratta di mettere il consumatore in condizioni di riconoscere le produzioni italiane per le quali non solo «l'ultima trasformazione sostanziale» è stata realizzata nel territorio nazionale (questa una delle condizioni a fronte delle quali è possibile il rilascio del marchio), arrestando così quell'indubbia diluizione del valore reputazionale del «Made in Italy» determinatasi a seguito dell'incremento degli scambi import-export dei primi anni duemila, in assenza di un obbligo di marcatura d'origine sui prodotti a livello europeo. L'istituzione del marchio è quindi volta all'identificazione dei prodotti italiani che presentano caratteristiche di eccellenza, cioè quei prodotti finiti realizzati da artigiani ed imprese, iscritti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aventi domicilio fiscale nel territorio italiano, che riportano la marcatura d'origine Made in Italy, in ottemperanza al codice doganale dell'Unione Europea; che hanno subito nel territorio italiano almeno una operazione ulteriore e precedente l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dello stesso codice; sono stati realizzati nel rispetto delle condizioni previste dal disciplinare di settore, che dovrà essere adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e sentiti, da un lato, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dall'altro, le associazioni di categoria. Con il medesimo decreto, dovranno stabilirsi anche le modalità per l'esecuzione uniforme, su tutto il territorio nazionale, dei relativi controlli, da effettuarsi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni e garantendo il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, da parte di una società di certificazione individuata in base a selezione con procedura ad evidenza pubblica. Ai fini della riconoscibilità, della tutela e dell'informazione sui prodotti di qualità autorizzati all'uso del marchio, si prevedono altresì la creazione di un logo figurativo adeguato a garantire, attraverso un appropriato linguaggio visivo, la qualità dei prodotti recanti il marchio stesso nel mercato globale, la predisposizione di apposite campagne annuali di promozione del marchio nel territorio nazionale nonché sui principali mercati internazionali e l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un albo dei prodotti e dei produttori per i quali è stato

autorizzato l'uso del marchio "Italian quality", accessibile sul sito internet del Ministero stesso nelle lingue degli Stati membri dell'Unione europea, ma anche nelle lingue araba, cinese, giapponese e russa.

L'approvazione del disegno di legge potrebbe quindi davvero svolgere un ruolo fondamentale in una prospettiva di rilancio del commercio estero e tutela dei prodotti italiani. A tal fine, però, è chiaro che non sarà sufficiente una norma che faciliti i produttori italiani, nell'acquisire un marchio di qualità, se nel contempo non si otterranno concreti risultati sul marchio obbligatorio di origine per tutti i prodotti che entrano in Europa. Il dossier sul marchio "made in", nonostante alcuni avanzamenti positivi, di fatto non è ancora diventato legge europea, a causa delle opposizioni di quei paesi meno dediti alla produzione e alla manifattura e più orientati al commercio. Il 4 dicembre, infatti, il Consiglio europeo ha rinviato al prossimo semestre (a presidenza lettone) ogni decisione sull'etichettatura che definisca la provenienza dei prodotti non alimentari. L'opposizione dei Paesi del Nord, capeggiati dalla Germania, ha bloccato per la terza volta l'iter per l'approvazione di norme a tutela del "Made In", iniziato ormai nel lontano 2005. Così, il cavallo di battaglia del nostro Paese, ma anche della Francia e non solo, è stato superato dall'interesse dei Paesi del Nord, che hanno ampiamente delocalizzato e probabilmente subirebbero dei contraccolpi dall'obbligo di indicare ove siano stabilite le loro fabbriche. Tra l'altro, anche le nuove norme comunitarie per l'etichettatura dei prodotti alimentari sembrano una vittoria mozzata: Bruxelles ha infatti preferito individuare il marchio come il responsabile ultimo del prodotto, come la certificazione della sua identità, abolendo ogni obbligo di indicazione produttiva o qualitativa di altro tipo, al contrario di quanto si propone di fare con il marchio "Italian quality" che, in questo senso, chiede di più in primis per la tutela dei consumatori. È quindi auspicabile, che l'obbligo dell'etichettatura completa sul prodotto e sul processo diventi realtà nei tempi più brevi possibili, perché credo che i cittadini, in quanto consumatori, debbano sempre esercitare una libertà di scelta che presuppone la conoscenza dell'origine dei prodotti e della loro composizione, e questo è un fattore che chiama in causa le condizioni di reciprocità nel commercio internazionale. È dunque anche una seria questione di democrazia. Per questo ritengo che ora, le scelte che la politica è chiamata a prendere debbano necessariamente agire, in tempi rapidi e con grande responsabilità, sulle nuove sfide di identità e competitività della qualità italiana, dei suoi modelli di sviluppo e delle regole che ne possano garantire la crescita. I successi del Made in

Italy, delle eccellenze, delle tante piccole e medie imprese, delle nostre filiere territoriali e globali, derivano proprio dal riconoscimento, da parte di cittadini e consumatori di ogni parte del mondo, della qualità dei nostri prodotti, e della capacità che essi hanno di raccontare il nostro paese, la nostra bellezza, il nostro stile di vita.

\*Vice Presidente del Senato della Repubblica



dalla prima pagina

## IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E IL DIRITTO DI DIFESA NELL'ATTUAZIONE DI UN GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO: PROFILI NAZIONALI, COMUNITARI E COMPARATI (IN PARTICOLARE GLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL REGNO DI SPAGNA) DI CLAUDIO SACCHETTO\*

...  
Sia il 1° che il 2° comma dell'articolo 111 della Costituzione non sembrano avere un contenuto veramente innovativo rispetto al precedente sistema; si tende a ribadire o esplicitare il contenuto di garanzie oggettive e soggettive preesistenti alle modifiche precedentemente citate.

Tuttavia è possibile assegnare a questi due commi una valenza *funzionale* precisa ovvero quella di fornire una chiave di lettura delle garanzie costituzionali attinenti al processo, richiamandole tutte ad una loro interpretazione ispirata al principio di effettività.

Già prima del 1999 la nozione di giusto processo era ben presente all'interno del nostro sistema costituzionale: tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, era stata in più occasioni ravvisata nell'articolo 24, 2° comma, Cost. la garanzia dello svolgimento di un processo giusto, assegnando a tale norma una funzione corrispondente a quella della *"due process of law clause"* della Costituzione nordamericana.

Il giusto processo evocato dall'articolo 111 Cost. allude ad un concetto "ideale" di giustizia, preesistente rispetto alla legge e direttamente collegato a quei diritti

inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all'articolo 2 Cost., si impegna a riconoscere.

Pertanto, si potrebbe assegnare a tale formula il significato pratico di processo coerente con quei valori di civiltà giuridica che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività.

Il menzionato principio era già desumibile nella *Magna Charta* del 1215 laddove, nel suo XXXIX articolo disponeva: *"Nessun uomo libero sarà (da noi sovrano) catturato e/o imprigionato, o privato dei suoi beni, oppure esiliato, o in qualunque altro modo rovinato, né noi lo perseguiremo o lasceremo che venga perseguito, salvo che mediante il legittimo giudizio (lawful judgment) dei suoi pari e/o in conformità della legge del regno"*.

Questa idea del procedimento legittimo (*lawful*) o giusto (*fair*) venne poi trasfusa nelle prime costituzioni statali, rappresentando l'antecedente diretto della frase *"due process of law"* quale oggi si legge nella Costituzione degli Stati Uniti d'America<sup>2</sup>. Da tutto ciò risulta evidente che il *"due process of law"* nasce proprio come garanzia processuale (avente ad oggetto il *lawful judgment*, tale essendo a sua volta soltanto quello determinato *by the law of the land*) e, quindi, in definitiva come garanzia di una vera riserva di legge in materia processuale.

A livello internazionale è opportuno analizzare i principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo<sup>3</sup> emanata nel 1948 (imparzialità ed indipendenza del giudice; parità delle armi tra le parti del processo; pubblicità ed equità del processo) fanno riferimento alla determinazione di diritti e di doveri che si prestano a coprire ogni tipo di obbligazione. Non ci sono elementi né testuali né di altro genere che consentano di ritenere esclusa da tale previsione la materia tributaria.

Riguardo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 all'articolo 6 comma 1 si prevede che: *"Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e*

<sup>2</sup> La Costituzione americana, emanata il 17 settembre 1787, entrata in vigore nel 1789 così prevede al **V Emendamento** "[...] Nessuno (...) potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro sé medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in seguito a regolare procedimento legale (without due process of law);"

<sup>3</sup> Si vedano della menzionata **Dichiarazione universale dei diritti umani** l'articolo 8 *"Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge"* e l'articolo 10 *"Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta"*.

*imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti"*.

L'articolo 6 introduce il principio del giusto processo come norma precettiva, produttrice di situazioni giuridiche soggettive immediatamente tutelabili all'interno del nostro ordinamento.

La Corte di Cassazione ravvisò nel citato articolo un *"principio di comportamento per il legislatore nazionale"*. Questo orientamento persiste sul tema delle azioni finalizzate a rimuovere la violazione della Convenzione o a risarcire il danno subito dal cittadino leso.

Come si può notare non è prevista la parità delle armi come nel nostro articolo 111 Cost., ma risulterebbe difficile sostenere che un processo ove le parti non agiscano in condizioni di parità possa risultare equo.

### PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Il principio del contraddittorio riconosce a colui che sia portatore di un interesse che possa essere colpito dagli effetti di un atto del processo di intervenire nel merito prima che l'atto sia adottato e, in tal modo, di incidere sul suo contenuto.

Questo principio era pacificamente riconosciuto anche senza l'intervento del legislatore costituzionale all'interno del processo tributario, essendo ravvisato il parametro di costituzionalità delle norme processuali tributarie, come per le altre forme di processo, negli artt. 3 e 24 Cost. Diverso sarebbe stato se il legislatore avesse esteso al processo tributario il principio del necessario contraddittorio nella formazione della prova previsto dal 4° comma dell'articolo 111 Cost.

In ambito processual-tributario il principio del contraddittorio presenta, in alcuni casi in particolare, aspetti problematici nel caso di:

- Decisioni cc.dd "a sorpresa" o "terza via".
- Prove acquisite in altri procedimenti.
- Diritto alla prova e limitazioni all'oggetto della prova.
- Diritto alla prova e limitazione ai mezzi di prova.

a) Le decisioni "a sorpresa" sono le situazioni processuali nelle quali il giudice, esercitando i suoi poteri ufficiosi, (pur sempre conferitigli dalla legge) addiuvato ad una decisione non fondata sulle allegazioni (in senso lato) delle parti. Per esempio, tale è l'eventuale raggiungimento della conclusione circa l'esistenza di un fatto, processualmente rilevante, per via di induzione, desumendolo dalla ricorrenza di un altro fatto, acquisito al processo (caso tipico, la presunzione semplice).

Le presunzioni semplici non operano attraverso l'interpretazione del linguaggio, cioè di uno strumento convenzionalmente utilizzato per la comunicazione; esse possono per loro stessa natura essere più imprevedibili: l'induzione infatti, è un processo mentale e non avviene, di per sé, in un luogo ove possa svolgersi contraddittorio.

In generale, la parte processuale ha il diritto di contestare la prova offerta dalla controparte (o frutto dell'iniziativa del giudice) ed eventualmente fornire una dimostrazione contraria.

b) Riguardo alle prove acquisite in altri procedimenti, il problema riguarda solo le prove cc.dd. *constituende*, quelle che si formano per effetto di un'attività nel processo. Per quelle *preconstituite* al giudizio (tipicamente i documenti extraprocessuali), il problema non si pone: un contraddittorio nella formazione del documento è evidentemente impossibile.

Per le prove costitutesi in un altro giudizio (soprattutto penale) è costituzionalmente legittima l'utilizzazione dei materiali provenienti da altro processo anche se sulla formazione di essi non si sia spiegato il contraddittorio dell'interessato, nel processo da cui i materiali provengono poiché non si applicano al processo tributario i commi 4 e 5 dell'articolo 111 Cost. Invece, la Corte di cassazione è chiamata spesso pronunciarsi sull'acritico utilizzo del materiale penale recepito passivamente quanto al contenuto e trasfuso direttamente nella decisione (integrando potenzialmente un vizio di motivazione).

c) Inoltre, la Corte Costituzionale si è occupata dell'utilizzabilità nel giudizio tributario delle dichiarazioni di terzi raccolte nelle indagini della Guardia di Finanza, non ponendo alcun accento sul problema del difetto di contraddittorio originario, rimarcando, invece, come il contraddittorio si possa esplicitare nel giudizio tributario e risolvendo la questione sotto il diverso profilo della disparità delle armi (poiché non è ammessa la testimonianza contraria, a richiesta del contribuente). Le dichiarazioni sarebbero acquisibili, ma non lederebbero la parità delle armi poiché non potrebbero costituire piena prova.

d) Infine, limiti al mezzo di prova utilizzabile possono essere imposti, ma solo in accordo con i principi costituzionali che regolano il diritto alla prova.

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale appare nel senso che il diritto alla prova possa essere limitato purché in modo non vessatorio; il canone rilevante è, dunque, quello della **ragionevolezza**.

Pertanto, l'accertamento del diritto (del contribuente e del Fisco) non deve essere

assoggettato a condizioni che ne rendano impossibile o irragionevolmente difficile l'esercizio e in questa prospettiva sono accettabili limitazioni che consentono l'utilizzo di alcuni mezzi di prova soltanto, purché essi siano nella libera disponibilità del contribuente.

La Corte di Giustizia è orientata nel medesimo senso. In materia di rimborso dei tributi riscossi in contrasto con il diritto comunitario, ha affermato che sono incompatibili col diritto comunitario tutte le modalità di prova che abbiano l'effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso. Ciò vale in particolare per le presunzioni o per i criteri di prova che tendono a far gravare sul contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, o per particolari limitazioni in merito alla forma della prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale.

La Corte Costituzionale sul divieto di prova testimoniale ex articolo 7 comma 4 del D.Lgs. 546/92 ha sempre ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale per ragioni "storiche", per la natura del diritto fatto valere in giudizio, per le caratteristiche dell'organo giudicante, per la presenza di limiti alla prova anche in altri settori dell'ordinamento e per la "parità delle armi" (neanche il Fisco se ne può valere).

La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Case Jussila v. Finland, n.73053/01) afferma il principio della necessaria ammissione della prova orale solo quando siano in gioco sanzioni. Ma ciò dipende dal fatto che quella giurisprudenza non ritiene applicabile il canone del giusto processo alla materia tributaria.

Poiché in Italia è pacifica la maggior ampiezza della garanzia, la prova testimoniale, nei limiti di cui al testo, dovrebbe potersi ammettere con riferimento a tutta la materia tributaria (e sicuramente alle sanzioni tributarie) pena il conflitto con i principi del giusto processo.

Secondo diversa opinione, il divieto di prova testimoniale non sarebbe destinato a cadere per effetto della giurisprudenza Cedu poiché il diritto di difesa sarebbe ugualmente salvaguardato dalla possibilità di procedere all'audizione informale di terzi davanti al giudice tributario, non vietata dalle norme vigenti in questa impostazione; il fatto che non sia possibile attivare il formalismo e le garanzie della testimonianza non sarebbe sufficiente a ledere i principi del giusto processo.

#### **U.S.A.**

Negli Stati Uniti d'America vi sono tre organi giurisdizionali dove iniziare una controversia tributaria contro l'I.R.S. (Internal Revenue Service):

- 1) U.S. Tax Court
- 2) U.S. District Court
- 3) Court of Federal Claims

1) La U.S. Tax Court è competente in materia di "Tax deficiencies and overpayment claims" relativi al medesimo periodo d'imposta per i quali il contribuente ricevuto la "notice of deficiency".

Situata a Washington è composta da 19 giudici in carica per 15 anni.

Questa giurisdizione si occupa solo di questioni tributarie e, pertanto, i giudici sono esperti di diritto tributario.

Il contribuente ha l'opportunità di scegliere il luogo del giudizio in qualunque delle maggiori città degli U.S.A..

Il giudizio è condotto da un giudice senza giuria e le procedure istruttorie sono informali e le deposizioni sono "straordinarie".

Prima del giudizio la corte richiede che le parti si accordino su tutti i fatti non controversi.

La corte applica le "Federal rules of evidence", le proprie "Rules of practice and procedure" e, laddove queste ultime non dispongano, le generali "Federal rules of civil procedure".

Dopo il giudizio la Corte prevede un periodo solitamente di 90 giorni dove richiede alle parti di depositare le conclusioni.

Dopo questo periodo la Corte di solito emette una "opinion" entro un anno dal giudizio. La parte soccombente ha diritto ad appellarsi alla "Court of Appeals" del circuito dove il contribuente risiede e il 3° grado di giudizio si svolge innanzi alla "Supreme Court".

2) Il contribuente ha l'alternativa di scegliere la District Court con l'unico onere, a differenza della precedente, di dover prima pagare le tasse e poi chiedere rimborso.

Questa Corte è situata solo in certe aree geografiche e giudica solo su questioni sorte all'interno del proprio distretto.

La competenza di questa corte è di ampio spettro ed include il diritto del lavoro e i reati legati al traffico illecito di stupefacenti. È facile incorrere in una corte composta dai giudici non specialisti in diritto tributario.

L'istruttoria è condotta sulla base delle "Federal rules of civil procedure".

Davanti alla corte I.R.S. è rappresentato dalla Tax Division del dipartimento di giustizia di Washington o dalla Tax Division del U.S. Attorney's Office.

Questa corte è la sola nella quale per questioni tributarie sia disponibile una giuria: i fatti del caso saranno, quindi, decisi da non esperti tributaristi.

I suoi provvedimenti sono appellabili innanzi alla "Court of Appeals" del circuito

nel quale il distretto è situato, e, in ultima istanza, alla U.S. Supreme Court.

3) Per quanto riguarda la Court of Federal Claims, in tutti i casi non espressamente disciplinati il foro è liberamente individuabile dal contribuente con l'unico limite che per adire la U.S. Tax Court occorre aver ricevuto una "notice of deficiency".

Anche questa corte è situata a Washington e si sposta lungo un circuito di varie città per lo svolgimento dei giudizi. È composta da 16 giudici in carica per 15 anni.

La maggior parte dei casi decisi riguarda "money cases" fondati sulla violazione della Costituzione, degli statuti federali o dei contratti con la pubblica amministrazione.

Come nella "District Court", il contribuente prima di agire deve pagare quanto richiesto e successivamente chiedere la restituzione prima dell'azione.

Anche in questo caso le norme applicabili sono le "Federal rules of civil procedure" e le "Federal rules of evidence".

L'istruttoria è condotta da un singolo giudice e solo successivamente la corte concederà le parti un breve termine per depositare le conclusioni. Dopo pochi mesi la corte emetterà la "opinion" e le impugnazioni sono le medesime previste per la "District Court" con l'unica differenza che gli organi di impugnazione non saranno quelli dove il contribuente è residente.

E' previsto un onere di "produzione" che richiede alla parte di dimostrare preliminarmente un "fumus boni iuris" ed un onere di "persuasione" in base al quale la parte deve persuadere la Corte che la propria versione dei fatti sia quella corretta. Il c.d. onere della prova si applica solo alle questioni di fatto, mentre la Corte decide le questioni giuridiche.

Dal 1998 (I.R.S. Reform Act) se il contribuente non soddisfa i seguenti cinque requisiti, l'onere della prova grava ordinariamente su di esso (I.R.C. 7491, Section a):

- rispetto dei requisiti sostanziali previsti dal I.R.C. oltre alle diverse procedure amministrative;
- possesso di tutta la documentazione contabile richiesta;
- dovere di collaborazione con la pubblica amministrazione in ordine a testimonianze, informazioni, documenti e altre richieste;
- produzione di una prova credibile sulle problematiche di fatto;
- se il contribuente è una corporate, partnership o trust non deve eccedere i \$ 7 milioni di patrimonio netto (net worth).

Di fatto, quindi, tutte le determinazioni contenute nella "Deficiency" si presumono corrette.

Tuttavia non è chiaro in giurisprudenza se l'onere del contribuente sia quello di dimostrare solamente che le determinazioni del I.R.S. siano errate (Supreme Court "Helvering v. Taylor") o anche quali avrebbero dovuto essere (Tax Court "Times Ins. Co. V. Commissioner").

In generale si può affermare che non vi è alcuna limitazione all'uso di determinati mezzi istruttori in nessuno dei tre fori competenti; in particolare, non vi è alcuna preclusione per l'utilizzo della prova testimoniale.

Tuttavia nei procedimenti innanzi alla "Tax Court", sulla base delle proprie procedure è prevista una regolamentazione ulteriore sulle modalità di allegazione

La testimonianza (sia orale che scritta) è limitata a quei fatti rilevanti di cui il teste abbia personale conoscenza.

Il teste è soggetto a giuramento ed incriminazione per falso ma gli sono riconosciute le garanzie del 5° emendamento (diritto a non auto-incriminarsi).

### SPAGNA

L'articolo 24 (ai commi 1 e 2) della Carta Costituzionale stabilisce che:

*"Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa" e "Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell'accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza".*

Il "Principio De Contraddiction" che si desume dal testo dell'articolo sopra citato porta alle seguenti considerazioni:

- 1) la presenza di un vincolo diretto al legislatore ordinario affinché, nel regolare qualunque tipologia di processo, osservi il principio che le parti devono disporre di piena capacità processuale al fine di poter indirizzare la decisione dell'organo giurisdizionale;
- 2) la necessità che esse parti siano "sentite", possano allegare e dimostrare, conoscano e possano contraddire sopra tutti gli atti e i fatti che possono influire sul giudizio finale, quale attuazione del diritto di difesa attribuito alle parti del processo, deve essere rispettato dal medesimo tribunale.

La materia tributaria ricade per espressa previsione normativa sotto la giurisdizione "contenzioso-amministrativa" (articolo 1, 1°

comma LJCA n. 29/1998), equivalente alla nostra giurisdizione amministrativa (T.A.R., Consiglio di Stato).

Nella normativa vigente la competenza è ripartita tra giudici quali organi unipersonali con giurisdizione territoriale limitata in ambito provinciale e giudici centrali quali organi unipersonali con giurisdizione in tutto il Paese, sulla base della territorialità dell'organo amministrativo che ha emesso l'atto *impugnando*.

L'articolo 106 della LGT del 2003 prevede al 1° comma che nei procedimenti tributari si applicheranno, in tema di mezzi e valutazione della prova, le norme contenute nel codice civile e nella Legge n. 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, salvo che la legge disponga diversamente.

All'articolo 299 tale ultima legge prevede che i mezzi di prova di cui si potrà fare uso in giudizio sono:

interrogatorio delle parti, documenti pubblici, documenti privati, perizie, riconoscimenti giudiziali, **interrogatorio dei testimoni**.

Bisogna tuttavia tenere in considerazione che la applicabilità generica di questi mezzi di prova deve essere completata con la concreta e specifica ammissibilità nei processi tributari.

Al riguardo la normativa tributaria non dispone nulla: pertanto l'interprete dovrà adattarli in funzione delle caratteristiche e dei principi che contraddistinguono il procedimento tributario o il successivo processo tributario.

Per questo motivo si ritiene difficile l'utilizzo, in particolare, del riconoscimento giudiziale e dell'interrogatorio dei testimoni.

Il primo non troverebbe applicazione all'interno del procedimento tributario poiché l'organo incaricato di assumere e valutare la prova è un organo amministrativo; il secondo poiché tradizionalmente questo mezzo di prova viene esperito in un giudizio caratterizzato dalla oralità.

Non sono, tuttavia, sconosciute diverse forme di prova testimoniale attraverso dichiarazioni di terzi ricevute dall'amministrazione tributaria nell'esercizio dei suoi poteri di ottenere informazioni durante le investigazioni.

Sotto il profilo probatorio la giurisprudenza è assolutamente incline a riconoscere alle dichiarazioni dei terzi assunte al di fuori del processo tributario valore di piena prova sebbene il giudice abbia il dovere di valutare liberamente il contenuto di tali dichiarazioni che, pertanto, non potranno mai costituire prova legale.

Con un rinvio espresso alle norme del codice civile e di procedura civile spagnolo, il legislatore ha mostrato l'intenzione di non voler assolutamente ridurre le garanzie costituzionali riconosciute all'interno di qualunque processo.

Ha lasciato all'interprete (il giudice) la possibilità di orientare discrezionalmente, ma non arbitrariamente, secondo parametri di adeguatezza, l'utilizzo di mezzi istruttori verso una maggior efficienza del sistema processuale tributario.

Non è presente **nessuna limitazione probatoria** in ordine a mezzi *extra-documentali*.

Come si è cercato di chiarire le legislazioni nazionali tendono a conformarsi ai principi della Cedu, superando la dicotomia tra civile e penale, sino a ricomprendere la materia pubblicistica e fiscale. Tali principi, inoltre, entrano nell'ordinamento comunitario attraverso elaborazioni della Corte di Giustizia che li recepisce, adatta o modifica ai fini delle problematiche comunitarie, immettendoli nei principi generali del diritto comunitario.

Tuttavia spesso le garanzie riconosciute dagli ordinamenti nazionali sono molto più elevate rispetto ai livelli di tutela salvaguardati dal diritto comunitario e dalla Cedu mentre altre volte, e ciò come si è visto accade spesso nell'area della fiscalità, la salvaguardia della Cedu apre nuove ed ampie prospettive di tutela.

Dovranno trovare accoglimento quindi nuovi rimedi giudiziali con riferimento alle ipotesi che tuttora rimangono scoperte, che comporterà il ripensamento dei mezzi di tutela giudiziaria offerti dall'ordinamento quanto meno riguardo ai seguenti profili:

a) Diritti dei singoli nel corso delle verifiche tributarie, sia al fine di impedire che siano irrimediabilmente lesi diritti personalissimi di *privacy* sia allo scopo di evitare che informazioni essenziali siano perse o siano acquisite in modo falsato nel futuro processo;

b) Pienezza dei mezzi istruttori a disposizione delle parti per accertare il *thema probandum*, includendo nel catalogo dei mezzi di prova la testimonianza.

*\*Ordinario di Diritto Tributario, Diritto Tributario Internazionale e Comparato presso l'Università degli Studi di Torino*



dalla prima pagina

## ATTUALITÀ ED ELEMENTI CONTROVERSI DELLA LEGGE SULLA "CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE". L'ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA "MERITEVOLEZZA" DI CARLOMARIA GARBELLOTT\*

...  
Questi sono scenari che tutti noi conosciamo e che hanno assunto una connotazione sociale talmente estesa da spingere all'emanazione della Legge 3/2012, oggetto di numerose modifiche in fase di attuazione volte ad arginare critiche sulla sua eccessiva estensione.

Cos'è la crisi del debitore?

La situazione critica di "sovraindebitamento" è definita dalla legge come quella di *perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.*

La nuova normativa prevede tre procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento: l'accordo del debitore, il piano del consumatore e – in alternativa o, in talune specifiche ipotesi, in consecuzione ad entrambe le procedure – la liquidazione del patrimonio.

### IL PIANO DEL CONSUMATORE - il controllo sulla meritevolezza - criteri.

L'ipotesi del *piano del consumatore*, oggetto di attenzione in questa sede, è la procedura introdotta in sede di modificazione della L. 3/2012 a seguito delle critiche rivolte all'originaria formulazione della legge che prevedeva un'unica procedura per un'ampia gamma di debitori (civili, commerciali, persone fisiche, enti collettivi).

La nuova procedura è invece riservata solo al *consumatore*<sup>4</sup> ed è caratterizzata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione dei creditori al piano proposto.

La proposta di un piano del consumatore va depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto sovraindebitato con l'allegazione di atti e documenti che sono elencati all'art 9 co 1, nonché l'attestazione di fattibilità del piano (comma 2 art 9) e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (OCC) sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza del debitore sulle cause di incapacità ad adempiere, sulla solvibilità del

consumatore, sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. Quello di cui si può dare conto in questa sede è il procedimento per giungere alla omologazione del piano proposto.

Uno dei presupposti fondamentali che condizionano l'omologazione del piano presentato attraverso l'organismo di composizione è la *meritevolezza* da parte del richiedente.

Ai sensi dell'art 12-bis comma 3 sono due le condizioni che, anche se presenti in via alternativa possono paralizzare l'omologa:

**che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**

ovvero

**che abbia colposamente determinato sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.**

Quello che risulta evidente è che tali presupposti, rilevanti per la *concessione* dell'omologa e che si specchiano con le informazioni richieste all'OCC, non rientrano nei presupposti di ammissibilità della procedura, in quanto il primo comma dell'art 12 bis richiama ai fini dell'apertura del procedimento, solo i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 e l'assenza di frode ai creditori.

Gli elementi essenziali elencati dagli articoli citati dall'art 12 bis per l'ammissibilità sono solo di carattere "oggettivo"<sup>5</sup>.

Pertanto il giudice delegato all'omologa dichiara ammissibile la procedura e solo dopo ne valuta la meritevolezza.

Sulla meritevolezza, come è emerso dalle prime pronunce, assume valore fondamentale la posizione degli stessi creditori, intesi come istituti di credito o finanziarie che il più delle volte possono

<sup>5</sup> Art 7 comma 2° La proposta e' ammissibile quando il debitore: a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi". Art 8 Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. Art 9 " Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

<sup>4</sup> Per consumatore si intende il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ( art 6 comma 2 lett b)

anche essere le artefici della concessione del credito "capestro".

La prima discrasia del sistema del piano del debitore allora è quello di conciliare la meritevolezza necessaria per accedere all'omologa con quello che è accaduto prima, cioè l'accesso sconsiderato o meno al credito al consumo.

Quali devono essere allora i criteri per valutare in concreto la meritevolezza richiesta per legge?

Certo non può essere ragionevole considerare la meritevolezza sotto un profilo etico o moralizzatore, poiché i casi della vita possono essere svariati. Inoltre il metro di paragone paternalistico-morale non appare di certo quello preferibile considerato le condizioni economiche attuali. Infine la legge impone già un controllo immediato sulla buona fede del debitore in sede di ammissibilità ove il giudice deve escludere la reale esistenza di frodi ai creditori.

D'altra parte appare di difficile concezione la possibilità che chi è sovra indebitato abbia fatto ricorso al credito al consumo *sempre in modo accorto e ineccepibile*. Sembrerebbe una contraddizione in termini.

Si tratta pur sempre di crisi di liquidità che generano un cortocircuito poco compatibile con il contrarre obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero con l'assenza di colpa nell'aver determinato sovraindebitamento.

Si potrebbe immaginare il caso di un debitore che abbia accumulato una serie di rate di scarsissimo valore economico assoluto (per esempio tutte da 10 euro) e che non si sia reso conto di quello che sarebbe accaduto per la somma algebrica di tutte queste rate.

Il giudizio di meritevolezza appare arduo anche in assenza di una definizione di cosa possa rimproverarsi colposamente al soggetto definito come consumatore (quindi non soggetto qualificato dal punto di vista economico).

In assenza di tale definizione si può pensare di fare riferimento ai principi generali dell'ordinamento, e allora il consumatore può considerarsi suscettibile nella categoria del buon padre di famiglia.

Categoria anche questa alquanto temibile in un giudizio di meritevolezza di fronte a situazioni oggettive in cui il debitore spesso si trova esposto per più del 70% del patrimonio disponibile.

Allora la questione della meritevolezza come può essere risolta?

Per evitare valutazione di carattere eccessivamente discrezionale sarebbe auspicabile ricavare un criterio in linea di principio oggettivo.

Ruolo centrale in questo caso assumerebbe la relazione fatta dall'OCC o dal professionista incaricato che dovrà analizzare in modo approfondito gli elementi oggettivi ad ogni nuovo passaggio di indebitamento.

Si tratta infatti di un percorso progressivo costellato da percentuali che si innalzano fino ad arrivare a rendere assolutamente non sostenibile la pressione debitoria.

In questo caso volendo ancorare la meritevolezza ad un criterio oggettivo si potrebbe per ipotesi valutare in modo positivo un percorso di indebitamento di un creditore che sia caratterizzato da andamento costante (dove per ipotesi ogni successivo indebitamento è in percentuale simile al precedente) penalizzando l'ipotesi in cui invece il soggetto, dopo un iniziale indebitamento costante ma contenuto, impegni una percentuale improvvisamente elevata del patrimonio residuo (esempio molto comune di maxi rata).

Ciò posto rimane determinante il ruolo delle allegazioni fornite dal debitore che dovranno in ogni caso essere analizzate in modo oggettivo per definire il quadro della sua situazione finanziaria personale.

Il rigoroso accertamento degli elementi di fatto è necessario poiché la procedura di esdebitamento risulta uno strumento molto conveniente di ristrutturazione del debito al quale i creditori non possono opporsi se non attraverso un rigoroso controllo della meritevolezza.

Si evince da ciò che, come i dati rappresentano, si tratta sì una procedura di carattere assolutamente "premiante" il cui blocco per assenza di meritevolezza costituisce una clausola di sicurezza per i diritti dei creditori (anch'essi meritevoli di tutela)

Ciò non toglie la sussistenza di perplessità, da più parti sollevata, sulla difficoltà di coordinamento fra la disciplina del sovra indebitamento e la disciplina del credito al consumo, posto che spesso si procede alla concessione del credito senza adeguata valutazione della solvibilità del consumatore. La normativa vigente infatti consente spesso alla società finanziaria di concedere il credito assolvendo molto superficialmente agli obblighi di informazione, lasciando sul consumatore la responsabilità sulla valutazione della sostenibilità/futura meritevolezza dell'assunzione del credito stesso.

Certo come accennato appare difficile districare la evidente dicotomia fra la necessità di evitare il ricorso allo strumento in questione da parte di soggetti che lo fanno per uscire da situazioni consapevolmente autoindotte e la responsabilizzazione necessaria degli istituti di credito di fronte a richieste di accesso al credito da parte di soggetti fortemente esposti.

Un maggiore attenzione al riguardo da parte degli istituti di credito appare certamente auspicabile.



dalla prima pagina

## I CREDITI IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DI ROBERTO ANGELINI\*

La questione della falcidiabilità dei crediti tributari nasce all'indomani della prima riforma della legge fallimentare del 2005-2006, all'interno della più ampia e non meno disputata questione del trattamento dei crediti privilegiati.

Alcuni autori (cito per tutti il Ferri e il Censoni) sostenevano che sarebbe stato coerente con le finalità della riforma dell'istituto concordatario – e cioè con la tendenza ad una accentuazione dell'autonomia privata sottostante a tale riforma – prevedere trattamenti differenziati e falcidiati anche ai creditori privilegiati, in cambio del riconoscimento del diritto di voto. E questa prospettazione, che propugnava il superamento del principio dell'intangibilità dei crediti privilegiati, aveva anche trovato un varco in un autorevole precedente giurisprudenziale di merito: mi riferisco a una sentenza del **Trib. Torino del 20.12.2006**, secondo cui il superamento di detto principio avrebbe trovato conferma nella disciplina della transazione fiscale, da poco introdotta nel novellato art. 182-ter L.F.

Il ragionamento espresso dal tribunale torinese in quel provvedimento può così sintetizzarsi: poiché l'art. 182-ter vieta un trattamento dei crediti tributari privilegiati peggiore di quello offerto agli altri privilegiati di grado inferiore o a quelli aventi posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali, questo divieto implica il riconoscimento di una o più categorie di creditori privilegiati (diversi dal fisco) nei confronti dei quali una proposta di soddisfacimento non integrale può dirsi ammissibile.

Questa prospettazione, tuttavia, rimase isolata. La prevalente dottrina (per tutti, Ferro, Patti, Panzani, Bozza) e la giurisprudenza nettamente maggioritaria (anche se di merito: per es. i Tribunali di Messina, Verona e Bologna, con pronunce tutte risalenti alla fine del 2006) sostennero la tesi esattamente opposta: che non si

\*Presidente del Tribunale di Ivrea

potesse ammettere una proposta che prevedesse il soddisfacimento parziale di una categoria di creditori – i privilegiati appunto – cui non era consentito esprimersi, in quanto esclusa dal voto a norma dell'art. 177 L.F.

### **Il decreto correttivo.**

Con l'emanazione del c.d. decreto correttivo del 2007 tutto cambia (confermando la veridicità della nota affermazione attribuita al von Kirschmann, secondo il quale basta un tratto di penna del legislatore perché intere biblioteche vadano al macero): l'art. 12 del D.Lgs. 12.9.2007, n. 169, introducendo un comma intermedio all'interno dell'art. 160 L.F. (norma dedicata ai presupposti per l'ammissione alla procedura), comma che è diventato il nuovo 2° comma, riconosce oggi la possibilità di non soddisfare per intero i crediti privilegiati. Dal 1° gennaio 2008 (cfr. l'art. 22 del D.Lgs. cit.), pertanto, è divenuto possibile soddisfare parzialmente i creditori privilegiati, in caso di incapienza dei beni su cui sussiste la prelazione, con equiparazione di tali creditori ai creditori chirografari per la parte residua del credito e con conseguente – stante la contestuale modifica dell'art. 177 da parte del decreto correttivo – legittimazione al voto.

A questo punto, immancabilmente, dottrina e giurisprudenza si sono nuovamente divise. Ci si è chiesti: visto che i crediti privilegiati non devono più necessariamente soddisfarsi per intero, questo principio vale anche per i crediti tributari, e in particolare per il credito IVA? Può ammettersi, cioè, una proposta concordataria con la quale l'imprenditore in crisi preveda di far fronte al pagamento dell'IVA solo in percentuale e non (più) per l'intero?

Quesito quanto mai di attualità, dato che frequentemente la gran parte dei debiti accumulati dalle imprese che cercano una soluzione concordata della crisi riguarda proprio l'IVA, oltre che le ritenute e i contributi previdenziali (proprio perché, notoriamente si tende a tacitare prima i creditori che hanno tempi di reazione più rapidi, come i fornitori e le banche, onde evitare il fallimento, e solo dopo ci si trova di fronte al tentativo, spesso irrealizzabile di pagare l'Erario, che ha invece una "reattività" più dilatata).

Si è venuto quindi a creare un filone interpretativo che ha escluso risolutamente la possibilità di un pagamento parziale dell'IVA, facendo leva sul chiaro dettato normativo in tema di disciplina della transazione fiscale, secondo cui il pagamento dell'IVA e delle ritenute operate e non versate può essere solo dilazionato (cfr. art. 182-ter, comma 1, L.F.); e un altro filone interpretativo che, invece, ha ritenuto ammissibile la falcidia del credito IVA,

sempre e comunque, indipendentemente dal ricorso alla transazione fiscale.

### **La tesi che ammette la falcidiabilità.**

La tesi che ammette la falcidiabilità – sostenuta tra gli altri da Ambrosini, Fabiani, Fauceglia in dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito, prevalentemente di primo grado (per es., dai Tribunali di Como, Varese, Campobasso, Ascoli) – trae origine principalmente dal contrasto che si ritiene esistente, da un lato, tra il 2° comma, primo periodo, dell'art. 160 L.F. (che prevede, come abbiamo visto, la tangibilità dei crediti privilegiati), il 2° comma, ultimo periodo, del medesimo art. 160 (a norma del quale "il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione") e le disposizioni degli artt. 2777 e ss. c.c., che disciplinano l'ordine dei privilegi; e, dall'altro, tra il predetto 2° comma, primo periodo, dell'art. 160 L.F. ed il precetto contenuto nel 1° comma dell'art. 182-ter, che impone il pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute alla fonte operate e non versate.

Quale sarebbe l'origine del contrasto?

Il fatto che, ai sensi dell'art. 2778 c.c., l'IVA si colloca, nell'ordine dei privilegi previsti da tale articolo, al diciannovesimo grado, sicché il relativo credito erariale risulta generalmente assistito da un grado di privilegio inferiore rispetto a quello della quasi totalità degli altri crediti privilegiati. Pertanto, se si prevedesse il soddisfacimento integrale dell'IVA, per non incorrere nella violazione del divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione occorrerebbe assicurare il pagamento integrale di tutti i crediti privilegiati di grado poziore (ossia: quasi tutti), ma a questo punto non "passerebbe" più neanche un concordato, e ciò contrasterebbe con lo spirito della riforma della legge fallimentare, volta invece a favorire la composizione negoziata delle crisi d'impresa.

Come si risolve, questo contrasto (sempre secondo questa tesi)?

Attribuendo alle disposizioni del citato 1° comma dell'art. 182-ter natura procedurale: queste disposizioni assolverebbero alla mera funzione di disciplinare le modalità secondo cui gli Uffici fiscali sono chiamati ad esprimere il loro voto sulla proposta concordataria. Conseguentemente, sotto il profilo sostanziale, su tali disposizioni prevarrebbero le norme generali disciplinanti il concordato preventivo e, in particolare, quella contenuta nel più volte citato 2° comma, primo periodo dell'art. 160 L.F., che prevede la falcidiabilità dei crediti privilegiati.

### **La tesi dell'infalcidiabilità: Cassazione e dottrina.**

L'altra tesi, quella che non ammette la falcidiabilità dell'IVA al di fuori della

transazione fiscale, si è invece affermata nella giurisprudenza della S.C., a cominciare dalle due sentenze del 4 novembre 2011, la n. 22931 e la n. 22932 (entrambe a firma del consigliere Zanichelli).

In primo luogo, la Cassazione ha escluso che l'art. 182-ter L.F. abbia natura meramente procedurale. Al contrario, esso ha natura (anche) di norma sostanziale, in quanto attiene al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale e trae origine dalla peculiarità del credito (indipendentemente dalle modalità di svolgimento della procedura).

Inoltre, ha affermato la S.C., non sarebbe logico pensare che il legislatore della riforma abbia potuto conferire al debitore il potere discrezionale di scegliere se assoggettarsi all'integrale pagamento dell'IVA (optando per la transazione fiscale), oppure di avvalersi della possibilità di proporla un pagamento parziale (decidendo per il concordato senza transazione).

Quanto alla problematica convivenza tra l'art. 182-ter e l'art. 160, comma 2, ultimo periodo, L.F. (che, tra l'altro – osservano i giudici di legittimità – si potrebbe verificare solo per il concordato con divisione in classi, poiché è a tale fattispecie che questa disposizione è riferita), secondo la Cassazione la chiave di lettura è un'altra: nell'ambito del concordato preventivo, la disposizione contenuta nell'art. 182-ter costituisce una generale deroga a quella prevista nell'art. 160, comma 2 (e ciò non soltanto in caso di presentazione della proposta di transazione fiscale).

In sostanza, l'attribuzione di un trattamento particolare al credito relativo all'IVA, che assumerebbe quindi sostanzialmente la natura di credito "quasi prededucibile" o, più propriamente, "superprivilegiato", rientrerebbe nelle prerogative del legislatore, il quale, per cause discrezionalmente individuate, può stabilire un trattamento di favore per alcuni crediti senza per questo incidere sul trattamento della generalità degli altri.

Configurandosi quale norma eccezionale, secondo questa ricostruzione, la disciplina prevista per il credito IVA non deve quindi essere estesa, per effetto dell'art. 160, comma 2, L.F. a tutti gli altri crediti muniti di una legittima causa di prelazione di grado poziore. È, infatti, questa estensione che comporterebbe effettivamente il rischio, paventato nei decreti omologativi emessi nei giudizi che hanno originato le pronunce della Corte di Cassazione, di rendere in molti casi sostanzialmente inattuabile la procedura concordataria e non, dunque, l'indicato trattamento del credito IVA; ed è evidente – secondo la Suprema Corte – che del suo effetto il legislatore non può non essere stato conscio.

Con la successiva sentenza del 31 ottobre 2013, n. 44283 (est. Rosi), emessa dalla



Terza Sezione Penale, la Cassazione ha tratto ulteriori argomenti, a favore della tesi che nega la falcidiabilità dei crediti erariali inerenti all'IVA, dalla disciplina della procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, richiamandosi all'art. 7 della L. n. 3/2012, come modificato dall'art. 18 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, il quale stabilisce che in merito "ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento".

### L'intervento della Corte Costituzionale

Nell'ambito delle numerose pronunce di merito intervenute sull'argomento, il Tribunale di Verona, con ordinanza del 5-10 aprile 2013, pur aderendo alla tesi espressa dalla Cassazione sulla infalcidiabilità dell'IVA, ha rilevato che – per effetto di questa interpretazione – nei casi in cui l'attivo di un'impresa è insufficiente per soddisfare integralmente i creditori privilegiati, risulta inammissibile la proposta di concordato preventivo che, pur riservando a tali crediti un trattamento migliore di quello che essi riceverebbero a seguito della liquidazione fallimentare, non ne preveda l'integrale pagamento. Dal che discende, secondo il Tribunale di Verona, il contrasto degli artt. 160 e 182-ter L.F. con gli artt. 97 e 3 Cost.:

a) con riguardo all'art. 97, nella parte in cui, rendendo necessariamente inammissibile la proposta che non preveda l'integrale pagamento dell'IVA, non consente alla P.A. di valutare in concreto la convenienza della proposta e del piano dell'imprenditore che prospettino un grado di soddisfazione del credito IVA in misura superiore a quella ricavabile dalla procedura fallimentare;

b) con riguardo all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente alla P.A., contrariamente a quanto è permesso a tutti gli altri creditori privilegiati, di accettare, in relazione al credito IVA, un pagamento inferiore al valore integrale del credito, ma superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 luglio 2014, n. 225, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Verona con riguardo, tanto all'art. 97, quanto all'art. 3 Cost., escludendo che vi siano "profili di intrinseca irragionevolezza" nella disciplina dettata dal disposto degli artt. 160 e 182-ter L.F.

A ciò, la Consulta, è giunta richiamandosi ai principi stabiliti dalle direttive comunitarie, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia U.E. (in particolare, con le sentenze 28 settembre 2006, causa C-

128/05, 247/2011, 11 dicembre 2008, causa C-174/07 e 17 novembre 2008, causa C-132/06), e dei vincoli che ne derivano per gli Stati membri.

In base a tali regole, l'IVA (la cui disciplina è fortemente armonizzata a livello comunitario in quanto "risorsa propria" dell'U.E.) deve essere pagata per intero, e ciò che può essere oggetto di transazione è al massimo costituito semplicemente dalla dilazione dei tempi di pagamento di tale tributo.

La violazione dell'art. 97 Cost. è esclusa – argomenta la Corte – poiché non è vero che la P.A. (nella fattispecie, l'Amministrazione Finanziaria) subisce un pregiudizio per il fatto che l'indiscriminata inammissibilità delle proposte concordatarie che prevedano la falcidia dell'IVA non le consente di valutare la convenienza di tali proposte, ma anzi, la previsione *ex lege* della sola possibilità di dilazionare il pagamento dell'imposta è per essa persino più favorevole, "proprio per il persistere, in capo all'amministrazione finanziaria, della possibilità di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a consentire il graduale superamento dello stato di crisi dell'impresa" (C. Cost. cit.).

È esclusa, altresì, la violazione dell'art. 3 Cost., stante il carattere eccezionale del credito IVA che, in buona sostanza, non ha nulla a che vedere con ogni altro credito, privilegiato o non privilegiato: "A nessuna delle tradizionali categorie di crediti privilegiati e chirografari è riconducibile il credito IVA, per il quale esiste una disciplina eccezionale attribuitiva di un «trattamento peculiare e inderogabile» (Corte di cassazione, sez. civ., n. 22931 del 2011), che consentendo esclusivamente la transazione dilatoria è tesa ad assicurare il pagamento integrale di un'imposta assistita da un privilegio di grado postergato (qual è appunto l'IVA), in deroga al principio dell'ordine legale delle cause di prelazione."

### Osservazioni.

Direi, a questo punto, che gli argomenti "forti" a favore della tesi dell'infalcidiabilità sono i seguenti:

1) il termine di riferimento positivo costituito dalla recente la disciplina delle crisi da sovra indebitamento. Nello stabilire che i crediti costituenti risorse proprie dell'U.E., l'IVA e le ritenute operate e non versate non sono falcidiabili ma soltanto dilazionabili, questa novella legislativa esplicita a mio parere (e nello stesso senso si pone una recente pronuncia del Trib. Brescia, 5-11.6.2013) definitivamente la volontà del legislatore di stabilire – con riguardo alle procedure concorsuali diverse dal fallimento – un regime preferenziale per questi specifici crediti rispetto a tutti gli altri crediti privilegiati anche di grado peggiore. Diversamente dovremmo accettare l'idea che nell'attuale quadro

normativo sussista una palese disomogeneità tra il trattamento dei creditori del debitore che possa accedere al concordato in quanto fallibile, *ex art.* 1 L.F., e quello dei creditori del debitore non fallibile che possa accedere esclusivamente alla procedura di "sovra indebitamento";

2) l'inutile raffronto con la disciplina fallimentare. Non pare infatti invocabile l'argomento fondato sul raffronto col diverso scenario fallimentare: *in primis*, la maggiore convenienza per i creditori, incluso l'Erario, del concordato rispetto al fallimento attiene a profili che non sono sindacabili dal Tribunale: se le ragioni di scarsa convenienza della proposta concordataria non possono essere esaminate dall'Autorità Giudiziaria per fondare una pronuncia di inammissibilità, specularmente non è possibile una "forzatura delle regole" per giustificare l'ammissione di un concordato apparentemente più conveniente; poi, e soprattutto, non può ritenersi che nella procedura fallimentare lo Stato italiano acconsenta a una decurtazione dell'imposta in caso di patrimonio comunque incapiente, dato che il fallimento non comporta alcuna "approvazione" da parte degli organi giurisdizionali ma è, piuttosto, uno strumento teso alla liquidazione coattiva delle attività per soddisfare (nel rispetto delle cause di prelazione) i creditori, incluso il Fisco per il credito IVA;

3) l'inconferente richiamo alla disciplina del concordato fallimentare. Qualche autorevole commentatore ha osservato che, se nei concordati preventivi l'IVA è infalcidiabile, tanto vale fallire e andare in concordato fallimentare, nel quale l'IVA resta comunque al diciannovesimo posto dell'ordine dei privilegi e non bisogna necessariamente pagare prima le diciotto categorie di tributi che la precedono. Ma, sempre a parere di chi scrive, a questa osservazione può validamente opporsi quanto ha recentemente evidenziato la Corte d'Appello di Milano (la sentenza è stata pubblicata lo scorso 20 novembre, Pres. Fabrizia, est. Erminia Lombardi, e può leggersi su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), e cioè che "Nel concordato fallimentare, nell'ambito del quale la falcidia dei crediti è consentita e dove pure si ha una forma di composizione negoziale della crisi, la situazione non è perfettamente equiparabile a quella del concordato preventivo, in quanto, nonostante le innegabili analogie tra le due procedure – soprattutto dopo i recenti interventi legislativi del 2006 e del 2007 che ne hanno accentuato il carattere privatistico –, permangono significative differenze. Il concordato fallimentare, infatti, si inserisce in una procedura fallimentare già in atto ed è un modo alternativo di chiusura del fallimento,

mentre il concordato preventivo persegue la finalità di evitarlo.”.

4) i vincoli europei (puntualmente richiamati dalla Corte Costituzionale). In particolare, la Corte di Giustizia U.E. ha – con la sentenza dell’11.12.2008 – sanzionato per infrazione la Repubblica Italiana per aver consentito un “condono tombale” sull’IVA tale da permettere ai contribuenti italiani di ottenere un significativo “sconto” di imposta e di falsare la concorrenza intracomunitaria (“la Repubblica italiana, avendo previsto agli artt. 8 e 9 della legge n. 289/2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d’imposta, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2 e 22 della sesta direttiva, nonché dell’art. 10 CE.”). Il principio che si può trarre da questa pronuncia può essere così parafrasato: è fatto divieto agli Stati membri di consentire ai propri cittadini di pagare l’IVA in misura inferiore a quella dovuta. Appare chiaro, allora, che tutti gli apparati degli Stati membri sono destinatari di questo divieto, inclusi gli organi giurisdizionali, la cui interpretazione della normativa interna deve necessariamente essere conforme al principio comunitario sopra riportato. Nel caso di specie, un’interpretazione distonica degli artt. 160, 161 e 182-ter L.F. condurrebbe al risultato proibito dalla Corte di Giustizia, posto che l’omologazione di un concordato che prevedesse la falcidia dell’IVA (o l’ammissibilità di una transazione fiscale del medesimo tenore) costituirebbe un *placet* dello Stato italiano contrastante con il diritto comunitario.

### Conclusioni.

A conclusione di questo rapido *excursus*, sorge spontanea una domanda retorica. Poiché la *querelle* attorno alla falcidiabilità dei crediti IVA non avrebbe avuto motivo di nascere se la riforma non avesse inteso stravolgere i presupposti concordatari, riconoscendo la tangibilità del privilegio e considerato che, in conseguenza di tale riforma, al tale generale tangibilità fa eccezione solo l’IVA (comunque si intenda spiegare la *ratio* di tale singolarità: come espressione di un “superprivilegio” o di una precondizione di accesso alla procedura ovvero ancora di una sorta di prededucibilità), non sarebbe forse il caso che il legislatore, per un’elementare esigenza di coerenza sistematica, modificasse l’ordine dei privilegi secondo una nuova scala di priorità che tenga conto del diritto vivente della Cassazione e dello stesso Giudice delle Leggi?

\*Magistrato presso il Tribunale di Milano



## MAGISTRATURA E PROFESSIONI DI DOMENICO CALVELLI\*

Da tempo si discute del cosiddetto “problema Giustizia”, cercando di trovare il sistema più consono alla soluzione dello stesso. In modo particolare, si discute, come è stato fatto ad esempio nell’interessante convegno di livello nazionale tenutosi nel maggio del 2014 ad Aversa sul tema “commercialisti e giustizia”, del possibile ruolo dei professionisti, e segnatamente dei commercialisti, come ausilio e sostegno alle funzioni dei magistrati. Occorre tuttavia inquadrare la questione a monte; una giustizia funzionante è un enorme vantaggio competitivo per un sistema economico ed un fattore di equità in una società libera e democratica. Accusare ad esempio la magistratura di essere la causa di certi malfunzionamenti del sistema è intellettualmente disonesto; equivarrebbe a dare la colpa dello scoppio della prima guerra mondiale a Gavrilo Princip, attentatore che nel giugno del 1914 a Serajevo uccise l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo e la consorte Sofia, quasi che le spinte economiche e sociali dell’epoca nel nostro continente fossero un semplice corollario, invece che la causa reale e tangibile del sanguinoso conflitto. La legislazione italiana, non mi stancherò mai di dirlo, è quanto di più complesso e contorto si possa ritrovare in un sistema giuridico: il diritto romano e la successiva codificazione, nata con il *Code Napoléon*, anche prendendo spunto dal diritto franco-germanico, costituiscono veri elementi di chiarezza, ponderazione, giustizia, troppo spesso stravolti da un metodo di legiferazione confuso e contraddittorio. A valle quindi il magistrato, interprete di prima linea, si trova a dover applicare la norma così formata, con le difficoltà del caso che a questo punto sono comuni anche ai professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) ed ai funzionari pubblici. Una collaborazione tra questi soggetti, nel pieno rispetto del ruolo costituzionale svolto dalla Magistratura che, occorre ricordarlo, ci deriva dalla Rivoluzione Francese e dalla logica ed equilibrata tripartizione dei poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario, è indispensabile ed auspicabile. Il punto di vista di chi scrive, probabilmente influenzato dal provenire da famiglia di magistrati, vede il magistrato stesso come

figura la cui indipendenza e funzione sono fondamentali nella nostra società. Quanto sia importante la giustizia per l’economia è evidente, ad esempio, con riferimento all’istituzione del cosiddetto “tribunale delle imprese” (o all’esistenza delle sezioni fallimentari, sempre più qualificate), sezione specializzata che ha competenza, tra le altre materie, nelle controversie inerenti il diritto societario ed il diritto industriale; si tratta in pratica della risposta italiana ai *Tribunaux de Commerce* francesi, questi ultimi costituenti vera e propria giurisdizione speciale. In Italia, come noto, vige il divieto, costituzionalmente sancito, di istituire giudici straordinari (e giudici speciali), a seguito dell’esperienza del periodo fascista che vide il sorgere di veri e propri tribunali speciali. Fa eccezione la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, utilissimo strumento giudiziario, la cui costituzionalità, posta in dubbio da taluni, appare ora pacifica anche in virtù del fatto che si tratta di plessi giurisdizionali anteriori alla Costituzione specializzati in materie tributarie. L’idea è quindi quella della collaborazione, aperta e leale, tra i corpi sociali della Nazione, orientata verso l’unico obiettivo di far funzionare la società e l’economia.

\*Presidente ODCEC di Biella



## TENDENZE OPPOSITE: IN ITALIA I CONSUMI LANGUONO, IL DETTAGLIO MODA SOFFRE MA CONTRAFFAZIONE ED ABUSIVISMO COMMERCIALE PROSPERANO. CUI PRODEST? (ACQUISTARE PRODOTTI “TAROCATI” E’ DAVVERO CONVENIENTE?) DI MASSIMO TORTI\*

E’ inutile soffermarsi sulla grave crisi del mercato interno, sicuramente la più importante del dopoguerra, perché i numeri sono a noi tutti noti e le strategie per uscirne sono ancora un po’ confuse. L’unica cosa certa è che nei primi sei mesi dell’anno, il dettaglio moda ha perso un ulteriore 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così come registrato nel *Fashion & High Street Report* di Federazione Moda Italia, in collaborazione con *World Capital, Osservatorio Acquisti CartaSi e Global Blue*. Nei primi 180 giorni

dell'anno, si è assistito ad un saldo ancora negativo della nati-mortalità delle imprese al dettaglio abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori, tessile per la casa ed articoli sportivi di 2.009 negozi; praticamente ogni giorno nel nostro bel Paese "svaniscono nel nulla" 11 negozi del settore moda. A fronte di questa situazione, però, c'è un mercato che cresce e si sviluppa. Quello della contraffazione. Tendenze opposte, quindi, che rendono ancor più marcato ed evidente l'annoso problema dell'illegalità. Un motivo, questo, che ha indotto la più importante Federazione di categoria del dettaglio ed ingrosso della moda aderente a Confcommercio, Federazione Moda Italia, con oltre 30.000 aziende associate, a contrastare queste manifestazioni criminose, rilanciando su tutto il territorio nazionale iniziative di sensibilizzazione contro fenomeni non più tollerabili anche dal punto di vista etico e sociale. L'obiettivo che ci siamo posti è di essere al fianco del consumatore per incrementarne la consapevolezza e convincerlo - con argomentazioni che spesso vengono accantonate al momento della scelta - che acquistare un prodotto apparentemente griffato a basso prezzo non è per niente un buon affare, per sé stessi, per i propri figli e per tutto il Paese. In questo contesto gli operatori commerciali hanno un ruolo strategico e sono chiamati a fare da tramite per la diffusione di una cultura della legalità e di un consumo consapevole e corretto. Il giro d'affari del falso è pari a 6,5 miliardi di euro all'anno, di cui 2,23 miliardi (34,3%) nel solo comparto moda. Contraffazione ed abusivismo commerciale sono poi due facce della stessa medaglia, o meglio della stessa moneta. Una moneta che però non viene incassata dallo Stato, né dagli onesti imprenditori ma che di sicuro alimenta le casse della criminalità organizzata. Agli incassi sottratti al mercato regolare, infatti, va ad aggiungersi una perdita di 5,3 miliardi per le mancate entrate fiscali, pari all'1,25% del gettito statale complessivo. Una recente ricerca di Confcommercio - Format Research evidenzia poi che, per oltre il 50% dei consumatori, la ragione principale degli acquisti illegali è di natura economica, per cui chi compra sa di avere a che fare con un prodotto contraffatto. E' proprio per questo che vogliamo illustrare tutte le conseguenze di questo comportamento, dimostrando che, alla fine, non ci sono vantaggi per il Paese. Abbiamo così realizzato e diffuso un Vademecum dal titolo quanto mai emblematico: "Compri falso? Ma lo sai che...". Si tratta di un compendio di 10 suggerimenti, consigli, motivi per convincere i potenziali consumatori a non acquistare prodotti falsi, a partire dai rischi per la salute, perché i processi produttivi non seguono le

prescrizioni di legge né sono sottoposti a controlli, perché la qualità sarà pari al prezzo pagato in termini di scarsa fattura, difetti, mancanza di garanzie, per non parlare dell'assenza del post vendita. Chi acquista prodotti falsi rischia poi una sanzione minima di 100 euro fino ad una massima di 7mila euro. Su questo, però, varrebbe la pena di non ragionare tanto su sanzioni "ad effetto prevalentemente mediatico" che finiscono solo con lo spaventare i visitatori stranieri, ma prevedere una sanzione proporzionale all'acquisto. Mi spiego: sarebbe già efficace far pagare una cifra pari al costo sostenuto per l'acquisto del prodotto contraffatto. In questo modo salterebbe "l'affare". Contraffazione ed abusivismo sono anche sinonimi di sfruttamento della manodopera clandestina, lavoro senza sicurezza e tutele per gli addetti e lavoro minorile. Si stima che la contraffazione valga 105mila posti di lavoro e oggi che il problema dell'occupazione, soprattutto giovanile, è così avvertito, deve far riflettere quanto l'illegalità sottragga spazi all'economia regolare. Acquistare prodotti contraffatti non rappresenta, quindi, una coerente risposta alla crisi che ha ridotto le possibilità di spesa. Ma sicuramente contribuisce a peggiorare la situazione, alimentando il sommerso e lo sfruttamento delle persone e danneggiando le imprese che producono e commercializzano, nel rispetto delle leggi e pagano le tasse. Nonostante gli apprezzati sforzi delle Forze dell'Ordine, che svolgono un ruolo basilare di contrasto, i sequestri sono solo la punta dell'*iceberg* di un male criminale e criminale che non è semplice da affrontare, ma al quale la consapevolezza dei consumatori può sicuramente dare una stoccata significativa.

\**Segretario Generale di Federazione Moda Italia  
Confcommercio*



## LE FORME DI SVOLGIMENTO DELLE ASTE DI ALBERTO SOLAZZI\*

La formalizzazione delle tipologie di asta è dovuta principalmente agli studi economici<sup>6</sup>, dall'analisi della letteratura emerge che si

possono distinguere le forme standard o tradizionali e le forme sviluppatesi con la nascita delle aste on-line.

Con l'avvento di internet, alla realtà delle case d'aste "tradizionali", in cui lo scambio economico dei beni avviene in un ambiente fisico, si è affiancata la realtà delle case d'aste virtuali, in cui lo scambio economico dei beni si realizza in un ambiente virtuale, cioè all'interno di un sito web.

Le modalità di svolgimento delle aste standard o tradizionali sono anche applicabili alle vendite all'incanto realizzate sul web, mentre è difficile l'applicazione dei modelli per le aste virtuali a quelle "tradizionali".

Le forme standard o tradizionali sono 7:

- a) l'asta all'inglese o al rialzo;
- b) l'asta olandese o asta inversa;
- c) l'asta al prezzo massimo;
- d) l'asta Vickrey<sup>8</sup>.

Le forme sviluppatesi con l'avvento delle aste on-line<sup>9</sup>:

- a) power group buying;
- b) l'asta stile bazar;
- c) quick win;
- d) on-line bating.

L'asta inglese o al rialzo è il modello più conosciuto e più utilizzato; si parte da un prezzo minimo fissato dal venditore, che di solito è pari a circa il 40% del valore di stima del bene, e viene gradualmente aumentato dalle offerte crescenti dei possibili acquirenti presenti all'asta. Riesce ad aggiudicarsi il bene l'acquirente che offre l'ultimo prezzo più alto di tutte le precedenti offerte.

In questa procedura ogni acquirente può fare più offerte che sono sempre migliorative rispetto alla precedente.

L'asta all'inglese è il modello utilizzato da tutte le case d'aste tradizionali ed anche in molte aste on-line, ed è il migliore metodo per cercare di spuntare i migliori prezzi a cui vendere un oggetto.

Infatti, è con questa forma di asta che si sono in tutti i settori del mercato del bello aggiudicati beni a valori record riportati anche dai mass-media; ne sono esempi i prezzi di aggiudicazione di Picasso, Van Gogh, Cezanne e Segantini, che hanno trovato eco nei telegiornali oppure il record di un tappeto russo o di libri antichi,

Journal of Finance, vol 16 pp- 8-37, 1961, P. Klemperer, *Auction Theory: A Guide to the literature*, Journal of Economics Surveys, Vol 13, July 1999, pp. 227-286.

<sup>7</sup> L. Parisio, *Meccanismi d'asta*, cit.

<sup>8</sup> Questa modalità di asta prende il nome dal suo inventore William Vickrey, professore presso la Columbia University e vincitore del premio Nobel per l'economia, insieme a James Mirrlees, l'8 ottobre 1996. Vickrey è considerato il fondatore della teoria delle aste. Lo scritto da cui nasce la teoria delle aste è *Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders*, pubblicato nel 1961.

<sup>9</sup> D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

<sup>6</sup> Per maggiori approfondimenti si vedano: R. Cassidy, *Auctions and Auctioneering*, University of California press, Berkeley, Los Angeles 1967, W. Vickrey, *Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders*,

riportati sui giornali finanziari <sup>10</sup>.

L'asta olandese od inversa è l'opposto di quella inglese, poiché il venditore fissa un prezzo massimo per il bene o i beni da licitare. Il banditore riduce gradualmente il prezzo finché non vi è un acquirente disposto ad acquisire il bene all'ultimo prezzo richiesto.

Con questo forma di asta si possono vendere un oggetto unico ed in questo caso ogni offerente può fare solo un'offerta, poiché il primo accettante il prezzo si aggiudica il bene.

Si possono anche alienare più esemplari dello stesso bene: in questo secondo caso gli acquirenti possono dichiarare il numero di esemplari che desiderano all'ultimo prezzo richiesto. Se rimangono ancora disponibili esemplari, altri acquirenti possono aggiudicarsi i pezzi restanti ad un prezzo differente anche minore.

Tale procedura si chiama olandese, poiché è utilizzata per vendere all'incanto i fiori al famosissimo mercato dei fiori, che si tiene giornalmente in città olandese di Almeer, che è la piazza leader a livello internazionale per tale prodotto.

I fiori freschi provenienti dalle serre vengono posti all'incanto, il prezzo di partenza è piuttosto alto e viene fatto scendere a brevi intervalli, ed in qualsiasi momento i commercianti possono scegliere a che valore acquistare un certo quantitativo di piante o fiori. Maggiormente si attende, più il prezzo è conveniente, ma può essere difficile acquisire il quantitativo di beni desiderato.

Questo tipo di asta non consente ad un potenziale acquirente di conoscere le intenzioni degli altri partecipanti presenti all'asta e, per prevenire le loro mosse, il partecipante alla vendita all'asta, pur di acquisire il bene, può offrire un prezzo superiore al valore effettivo dell'oggetto all'incanto.

Questa modalità d'asta non è adattabile a qualsiasi tipologia di beni e normalmente i beni venduti attraverso questa di licitazione sono merci deperibili <sup>11</sup>.

L'asta segreta al prezzo massimo è caratterizzata da un'offerta unica per ogni possibile partecipante, la quale viene scritta su un foglio che viene chiuso normalmente in busta.

Tutte le offerte vengono raccolte e rese pubbliche contemporaneamente, così gli offerenti solo al termine dell'asta vengono a conoscenza di quelle degli altri partecipanti. Chi ha proposto il prezzo più alto in busta chiusa si aggiudica l'oggetto offerto.

Questo tipo di asta è utilizzato normalmente per assegnare alcuni tipi di appalti che riguardano beni complessi. Chi indice l'asta

predispone una descrizione puntuale del bene o del servizio da realizzare attraverso il contratto di appalto e fissa un termine entro il quale chi è interessato ad aggiudicarselo deve inviare un'offerta che consiste nella valorizzazione dell'appalto in busta chiusa e nella descrizione di tutte le caratteristiche attraverso le quali si vuole realizzare l'appalto.

Al momento di apertura delle buste, il prezzo offerto non è il solo l'elemento sul quale aggiudicare l'appalto, ma viene confrontato con le caratteristiche di offerta per la sua realizzazione.

I partecipanti a questa forma di asta hanno un'ottima conoscenza del settore per cui vogliono ottenere l'appalto e perciò conoscono anche quale è il valore normale di mercato. Inoltre i partecipanti si conoscono molto bene tra loro <sup>12</sup>.

L'asta Vickrey è principalmente un modello teorico e quasi per nulla utilizzato: il suo svolgimento è molto simile a quello dell'asta al prezzo massimo, ma diverge da questo perché chi si aggiudica l'asta paga come prezzo l'offerta del secondo migliore offerente.

Il vantaggio di questa forma di asta è dato dal fatto che i partecipanti, sapendo di dover pagare la seconda migliore offerta, sono disponibili ad offrire un prezzo vicino al valore massimo del bene.

Tutti i possibili acquirenti, con questo tipo di asta sono disponibili ad osare di più e perciò il bene venduto si avvicinerà molto al valore massimo che il venditore sperava di ottenere <sup>13</sup>.

Power-group buying non è propriamente una forma di asta, ma può rientrare nei modelli di asta come strumento per la formazione del prezzo dei beni.

I singoli acquirenti di una categoria merceologica si riuniscono in una associazione per acquisire un certo quantitativo di determinati beni; l'associazione predispone un'offerta per il produttore o il grossista del bene indicando un prezzo per un dato quantitativo di merci; il ricevente l'offerta decide se accettare oppure rifiutare la proposta.

L'asta stile bazar, così chiamata perché la negoziazione è molto vicina a quella che si svolge all'interno di un suk arabo, è una forma di asta che si può realizzare solamente con le nuove tecnologie. Il venditore, che è anche proprietario del bene, presenta l'oggetto che è intenzionato a vendere al prezzo da lui desiderato; i partecipanti all'asta fanno un'offerta, normalmente di molto inferiore al prezzo richiesto, si apre così una discussione tra venditore ed offerenti, durante la quale ognuno espone i motivi per i quali ha dato quel valore al bene

in vendita.

A questo punto, il venditore può decidere di abbassare il prezzo avvicinandosi di poco o di molto ai prezzi degli offerenti: ora tocca agli offerenti decidere se rialzare l'offerta ovvero mantenerla invariata.

In questa asta però il prezzo non è il solo fattore per l'aggiudicazione del bene, ma anche le simpatie ed antipatie nate tra il venditore e gli acquirenti durante la negoziazione: il venditore quindi può scegliere di aggiudicare il bene anche a chi ha offerto un prezzo minore, ma è risultato più simpatico durante la contrattazione. La difficoltà principale per questa forma di asta è la necessità di riunire nello stesso luogo più persone per partecipare alla trattativa che può anche essere di lunga durata, rispetto alle tradizionali aste in cui ogni battuta durata pochi minuti <sup>14</sup>.

Nell'asta quick win si offre un bene ad un prezzo minimo, ma il fornitore fissa un prezzo quick win, cioè il prezzo raggiunto o superato il quale vi è aggiudicazione automaticamente del bene messo all'incanto.

Le offerte successive al prezzo base sono sempre in aumento; chi offre il prezzo quick win vince l'asta e si aggiudica il bene.

Se l'offerta è superiore al prezzo quick win, spetta al venditore decidere se fare pagare il prezzo quick win o il prezzo superiore offerto.

Il modello on-line battering prevede lo scambio di oggetti, cioè chi vende un oggetto è disposto a scambiarlo con un altro di cui necessita; ovviamente vi sono più partecipanti interessati al bene in vendita e perciò vi saranno più offerte al rialzo. Il partecipante che offre l'ultimo rialzo si aggiudica l'asta.

Non essendovi scambio di denaro, con questa tipologia di asta di solito vengono predisposti dei listini che valorizzano i vari beni che sono oggetto di transazione; questi valori vengono però espressi in una valuta virtuale.

La conversione in una valuta virtuale di scambio consente, sia al venditore e sia all'acquirente, di conoscere i valori dei beni che sono oggetto di transazione e di rendere più semplice lo svolgimento della vendita all'incanto.

Quando l'acquirente si aggiudica l'asta, il valore di moneta virtuale offerta per effettuare lo scambio deve essere però trasformata in natura: l'acquirente e il venditore si scambiano il valore del denaro virtuale contenuto nei beni su cui il venditore e l'aggiudicatario si erano accordati in sede di asta. In questa forma di asta si può parlare di utilizzo della tecnica del baratto, però realizzato attraverso l'impiego delle nuove tecnologie <sup>15</sup>.

<sup>10</sup> L. Parisio, *Meccanismi d'asta*, cit.

<sup>11</sup> L. Parisio, *Meccanismi d'asta*, cit.

<sup>12</sup> D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

<sup>13</sup> W. Vickrey, *Counterspeculation, Auctions and Competitive Sealed Tenders*, cit.

<sup>14</sup> D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

<sup>15</sup> D. Amor, *Aste on-line, il commercio dinamico di beni e servizi*, cit.

Tabella 1.2 – Le forme di asta

Forma/Asta	Tradizionale	On-Line
Inglese o al rialzo	Si	No
Olandese o asta inversa	Si	No
Prezzo Massimo	Si	No
Vickrey	Si	No
Power group	No	Si
buying		
Stile Bazar	No	Si
Quick win	No	Si
On-Line bating	SI	No

Fonte: elaborazione propria.

*\*Consigliere ODCEC Biella, co-delegato alla Commissione Formazione Professionale, Culture della Materia in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Torino*



## LA CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. PER OPERA DEL COMMERCIALISTA DI PAOLO SELLA\*

Con la conversione del D.L. n. 122 nella legge n. 133 del 6/8/2008 i commercialisti hanno ottenuto un importante riconoscimento che si somma alle già elevate competenze di cui dispongono.

La legge offre la possibilità di rivolgersi al commercialista per la cessione di quote di SRL, pur confermando la facoltà di avvalersi di un notaio come in precedenza.

Lo scopo di questo articolo non sarà solo quello di analizzare l'aspetto procedurale legato agli adempimenti connessi, cui si fa un breve cenno, bensì prendere spunto per alcune considerazioni.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che il commercialista possa curare tutti gli adempimenti sul trasferimento del diritto di proprietà delle quote di SRL per atto tra vivi e a titolo oneroso (che sono disciplinati dagli artt. 2470 e 2472 c.c.): dalla produzione dell'atto - nella forma di scrittura privata autenticata - fino alla predisposizione e all'invio in CCIAA della pratica telematica firmata digitalmente.

Vorrei però soffermarmi sulla portata della norma per gli effetti che essa produce sulla categoria e sul significato che essa riveste o potrebbe rivestire se a questo riconoscimento ne seguissero altri.

Per i commercialisti rappresenta certamente

una possibilità in più di fare business mettendo a disposizione le proprie competenze e per il cliente un modo di effettuare un'operazione societaria a costi ridotti.

Non sono note le statistiche a livello nazionale delle pratiche presentate alle Camere di Commercio da parte dei commercialisti rispetto a quelle presentate dai notai; sarebbe interessante conoscerle. Certamente fra tutte le operazioni in ambito societario quello del trasferimento quote di SRL non appare il più frequente anche se con l'istituzione delle SRLS e il correlato incremento di società a responsabilità limitata probabilmente il futuro riserva un utilizzo maggiore di tale opportunità.

L'altro aspetto da considerare dal punto di vista concettuale è rappresentato dall'importanza che riveste l'apertura ai commercialisti di una competenza attribuita precedentemente in esclusiva ai notai.

L'angolazione con cui si può osservare la norma potrebbe riservare una duplice visione. Da un lato si potrebbe intendere che l'iniziativa del legislatore sia stata dettata da una mera volontà di semplificazione che incidentalmente si è incrociata con la nostra categoria. Dall'altro si potrebbe intendere che, per una volta, il ruolo del commercialista sia stato percepito come strategico nei rapporti cittadino - sistema economico - istituzioni.

Quel che è certo è che ora come mai prima la categoria ha bisogno di una rappresentanza forte, che possa dialogare con i vertici per ottenere il giusto riconoscimento di una professionalità che, purtroppo, fino ad oggi, è stata troppo spesso sottovalutata.

*\*Consigliere ODCEC Biella, co-delegato alla Commissione Tirocinio*



## LA COMUNICAZIONE IN ECONOMIA ED IN POLITICA DI SILVANO ESPOSITO\*

Il recente dibattito sull'annuncio e la divulgazione di provvedimenti governativi ci offre il pretesto per una riflessione più "scientifica" sui meccanismi di comunicazione pubblica e in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, mai come in questi anni di crisi vicini al sentire quotidiano dei cittadini.

La premessa a questa riflessione la facciamo prendendo a prestito alcuni studi di sociologia del diritto (per esempio quelli

conosciuti come K.O.L.: Knowledge and Opinion About Law realizzati negli anni '70), attraverso i quali si può definire il rapporto tra l'opinione pubblica e le istituzioni in forma biunivoca. Un rapporto da cui può derivare la legittimazione o meno di tali istituzioni.

La prima direzione che orienta questo rapporto biunivoco assume come fonte emittente le istituzioni e può anzitutto essere definita "tecnica", cioè svolta da esperti competenti delle materie trattate, che si incaricano di diffondere notizie relative ad esse. È il tipo di comunicazione più completa e aderente alla realtà dei fatti trattati, ma ha il limite di essere articolata in un linguaggio spesso sconosciuto alla gran parte dei destinatari (opinione pubblica).

È senza dubbio più efficace, invece, la comunicazione istituzionale attraverso media di gruppo o interpersonali, nell'ambito della famiglia o della scuola le due principali agenzie di socializzazione primaria. Non a caso questa comunicazione risulta essere la più formativa e duratura nella vita degli individui che la ricevono, andando a costituire il loro bagaglio di rappresentazioni sociali, conoscenze, credenze, esperienze e anche valori.

Nella complessità della società contemporanea post moderna, questi media primari di comunicazione, sono stati però largamente superati, anche nel loro ruolo di agenzie di socializzazione, dai mezzi di comunicazione di massa, sui quali occorre però fare una doverosa precisazione: nelle società complesse come la nostra i mass media (come tutti gli altri tipi di comunicazione) non si calano più in una realtà che è "tabula rasa", andando a formare direttamente l'opinione pubblica, ma agiscono in un contesto, formato da un fitto reticolo preesistente di fatti, esperienze, opinioni e interessi (il cosiddetto "rumore" attraverso cui si instaura il processo comunicativo), che contribuisce a ridefinire continuamente il contenuto del messaggio.

Nella direzione comunicativa che invece va dall'opinione pubblica alle istituzioni, tipico dei Paesi democratici, i cui governi spesso sono influenzati, per motivi elettorali dalla "vox populi", va prima di tutto sottolineato che il processo quasi mai avviene in modo paritario tra soggetti emittenti e riceventi come nel senso inverso, rispetto al quale risulta, anzi, molto spesso più difficile. Nelle società condizionate dalla comunicazione di massa, anche se democratiche, l'opinione pubblica viene, infatti, spesso condizionata a vari livelli: dai mass media, che come abbiamo visto sono quasi sempre controllati da interessi economici, sociali o politici; dalle istituzioni stesse, che insinuano agenti nella società per amplificare o evidenziare determinati bisogni e giustificare conseguenti interventi. Ciò comporta spesso che perfino parametri numerici, che

dovrebbero essere assolutamente obiettivi, come il tasso di inflazione, spesso possono essere reali o percepiti e, in qualche caso, anche indotti o interpretati.

Nella comunicazione pubblica interferiscono almeno tre tipi di linguaggi settoriali, che sarebbe meglio evitare o comunque limitare: il linguaggio **giuridico-burocratico**, caratterizzato da termini propri, precisione ossessiva, ridondanza, tono analitico-declamatorio o ermetico-sussiegoso, caratteristiche tipiche dei testi normativi; il linguaggio **economico-finanziario**, pure originato dalle aule universitarie e dai piani alti delle centrali finanziarie, che ha però esigenze tecniche più concrete e operative del linguaggio burocratico, ma spesso ricade nello stesso vizio, ricco di termini stranieri (soprattutto inglesi), ma nonostante tutto diffuso negli ultimi anni sempre più anche sui mass media, con spazio crescente a vantaggio del lettore medio (risparmiatore e poi anche investitore) diventato più esperto di questo modo di comunicare; infine, il linguaggio **politico-partitico**, frutto della sempre più esasperata negoziazione tra realtà e consenso. Il consenso è alla base del successo di un'istituzione, sia pubblica che privata. Uno strumento importante per guadagnare consenso o per testare la popolarità di determinati comportamenti istituzionali è il cosiddetto **"effetto annuncio"**, la sottolineatura enfatica di progetti e programmi che comprendono azioni e comportamenti istituzionali, non ancora messi in atto, dei quali si vuole però testare, più che l'efficacia, la popolarità e il gradimento prima che siano realizzati, facendo leva sulla **"psicologia collettiva"**, misurandone le reazioni e adattando di conseguenza l'azione che si vuole perseguire.

Tutto ciò premesso, va considerato che la comunicazione avviene attraverso processi che possono essere analogici, cioè quelli che contengono la rappresentazione del messaggio a cui si riferiscono (pittografia, disegni, immagini, gesti) oppure numerici o simbolici, che rappresentano arbitrariamente per convenzione il messaggio (parole pronunciate o scritte).

Il processo di codifica e decodifica del messaggio avviene attraverso schemi cognitivi, strutture astratte che guidano l'organizzazione della conoscenza e che generalizzano un'osservazione o attraverso il richiamo di emozioni del soggetto, pure generate da precedenti esperienze, per cui la comunicazione è una continua negoziazione del senso tra trasmittente e ricevente, con quest'ultimo che ha quindi un ruolo attivo nella rielaborazione del messaggio.

Nel processo comunicativo, la massa non è del tutto indifferenziata, come hanno creduto di ravvisare alcuni teorici apocalittici della Scuola di Francoforte (Horkeimer,

Adorno, Habermas, Marcuse). Recenti ricerche (condotte ad hoc su comunità specifiche o a panel su gruppi più ampi con rilevazioni a scadenza temporale) hanno infatti dimostrato che il fattore individuale soggettivo è rilevante anche nelle esperienze collettive, per cui si può al massimo parlare di gruppi omogenei di individui, piuttosto che di una massa indistinta.

Gli effetti dei media sul pubblico possono manifestarsi attraverso un'esposizione ai mezzi immediata oppure a breve, medio o lungo periodo. Solo quest'ultimo tipo di esposizione incide su valori, modelli di comportamento e rappresentazioni sociali.

Per studiare gli effetti a lungo termine dell'esposizione ai media, sono state elaborate diverse teorie massmediologiche. Vediamo le principali.

La **"Cultivation Theory"** di George Gerbner e Nancy Signorielli, dell'Università della Pennsylvania, sviluppata negli anni '80, si basa su ricerche empiriche soprattutto sull'effetto della televisione nella società americana, da cui è emerso che la tv è pervasiva, ma invisibile nella sua efficacia, in quanto il suo impatto non è fonte di socializzazione, ma **"coltiva"** rappresentazioni sociali omogenee e stratificate, determinando i contenuti (**"mainstream"**) della cultura contemporanea. Un approccio che però presenta dei limiti, in quanto non sempre il risultato delle ricerche empiriche è generalizzabile, e la tv è prevalente, ma non è il solo mezzo di informazione, per cui si possono riscontrare sensibili differenze tra vari tipi di pubblico e il pubblico tende comunque sempre più a diversificare i propri consumi televisivi.

Più attuale la teoria **"Agenda Setting"** sviluppata negli anni '70 da Maxwell McCombs e Donald Shaw, che si basa sulla capacità di influenzare che i media riescono ad esercitare con l'accentuazione che essi dedicano a certi argomenti, mentre l'esatto contrario è rappresentato dalla **"Teoria della Spirale del Silenzio"**, elaborato nel 1984 dalla sociologa tedesca Elizabeth Noelle Neumann, secondo cui ciò che non appare sui media diventa marginale anche nella società e finisce quasi per non esistere.

Infine, la **"Teoria degli Usi e delle Gratificazioni"**, realizzata nel 1974 da vari studiosi tra cui Karl Erik Rosengren è una tipica teoria *behaviorista* (comportamentista). Si basa sui bisogni e le esigenze originate dalle condizioni socio-culturali e psicologiche di partenza degli individui che generano aspettative che inducono a diverse forme di consumo multiculturale (per mezzi e generi), producendo soddisfazione e gratificazione (o meno) e generando effetti e conseguenze che vanno a condizionare i comportamenti futuri.

\*Direttore de Il Biellese



## IL COMMERCIALISTA ECONOLISTICO®: CONSULENTE STRATEGICO DELL'IMPRENDITORE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI? DI PATRIZIA BONACA\*

I conflitti interni all'organizzazione e la loro incidenza in termini di costi e di competitività stanno facendo riflettere l'imprenditore "di nuova specie", riguardo l'esigenza di prendere provvedimenti che si discostano dai comuni paradigmi, proprio per migliorare il clima aziendale, risparmiando tempo e risorse. I conflitti assorbono energia "utile", che potrebbe essere impiegata nell'azienda in modo produttivo. Imparare a gestire i conflitti è quanto di più importante esista per migliorare la produttività dell'azienda. In vista della crescente esigenza di un nuovo modo di lavorare, le imprese si stanno preparando ad affrontare questi adeguamenti strutturali che dovranno entrare a far parte del sistema aziendale, avendo il fine di migliorare la produttività dell'azienda stessa...una sorta di *visione egoistica illuminata!*

Le aziende avranno, quindi, la necessità di rivolgersi ad un consulente che abbia la capacità di valutare il conflitto in termini econolistici® abile, nel contempo, a suggerire soluzioni strategiche e soprattutto "fresche". *Soluzioni che scaturiscono da una sintesi degli opposti che solo un'adeguata preparazione creativa e priva di giudizio può generare, superando anche la "famosa" esperienza quando questa è il frutto di un cammino uniforme.*

Gestire i conflitti è un'arte che si acquisisce allenandosi alla stregua di un maratoneta instancabile e tenace.

Disciplina, pensiero, volontà, strategia, azione, osservazione, arguzia, visione proattiva, calma, temperanza tutte componenti che se attivate insieme producono quella miscela esplosiva che origina il fare creativo di un professionista econolistico®. *Quel fare che non scaturisce da studi e/o esperienze standardizzate, ma che si origina da una personale elaborazione.*

La cultura aziendale emergente, tramite il coaching econolistico®, può introdurre nel sistema aziendale una serie di nozioni teoriche e pratiche per individuare, prevenire, risolvere situazioni di conflitto che provocano un irrigidimento della struttura aziendale, un incremento dei costi

del personale a danno del risultato economico. Orientandosi, così, verso lo sviluppo della motivazione dei dipendenti quale modo più efficace per incoraggiare l'innovazione, la creatività e l'imprenditorialità necessaria per stare al passo con i cambiamenti.

In questi tempi convulsi di trasformazione, l'esigenza dell'azienda di *nuova specie* apre, a mio avviso, **una nuova opportunità lavorativa** per noi commercialisti che con una adeguata preparazione, possiamo ricoprire incarichi che contemplan sviluppo personale, professionale e sociale.

Del resto, da un punto di vista ragionato se confrontiamo i costi connessi ai conflitti sul lavoro (assenteismo, malori, ripicche, ...) e i costi relativi agli interventi preventivi di gestione del conflitto (formazione, tempo, cambiamento...) si arriva alla conclusione che l'azienda, oltre ad avere un risparmio economico, migliora la sua immagine e svolge una funzione di benessere sociale. Le organizzazioni sane si auto-esaminano, si auto-rinnovano nella struttura, nelle tecnologie e nelle mansioni e i vari attori cooperano in un clima di armonia. Il commercialista *economista*® può e secondo me, *deve*, entrare a far parte di questo circolo virtuoso.

\*ODCEC Roma, Presidente dell'associazione Industria dell'Esperienza e collaboratrice di Press, rivista del CNDCEC



## IL DIRITTO DEL SOCIO DI IMPUGNARE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: DOTTRINA E GIURISPRUDENZA A DIECI ANNI DALLA RIFORMA NORMATIVA DI CRISTINA BACCI\* E PIERO MARCHELLI\*\*

Con d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, entrato in vigore all'inizio dell'anno successivo, il legislatore – nell'ambito di un ampio intervento di riforma della disciplina codicistica in materia societaria – ha novellato l'art. 2388 c.c., attribuendo il diritto di impugnativa delle delibere del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni al singolo socio della stessa S.p.A. Segnatamente, oltre a consentire al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti di impugnare le decisioni

collegiali contrarie alla legge o allo statuto societario – entro il termine massimo di novanta giorni dalla data della loro adozione – il legislatore ha altresì accordato tale diritto ai soci con riferimento alle “*deliberazioni lesive dei loro diritti*”.

### La ratio dell'art. 2388 c.c.: il giusto contemperamento di interessi contrapposti

La *ratio* della disposizione, complessivamente intesa, è evidentemente quella di ottenere un giusto bilanciamento tra l'esigenza di predisporre adeguati meccanismi di salvaguardia degli interessi della società e dei soci e il bisogno, contrapposto, di assicurare un certo grado di stabilità alle attività sociali, sia all'interno, sia soprattutto verso l'esterno, garantendo la certezza dei rapporti giuridici venuti in essere tra la società e terze parti.

È, d'altronde, evidente che se una regolamentazione eccessivamente restrittiva dell'accesso a tali mezzi di tutela creerebbe delle ingiuste prerogative a favore dell'organo amministrativo, facendo venire meno quell'equilibrio ispirato a criteri di democraticità sotteso alla struttura societaria, è altrettanto chiaro che l'assenza generalizzata di limiti alla predetta procedura comprometterebbe, *in primis*, la solidità della società e, per l'effetto, la sicurezza delle relazioni commerciali intessute dalla medesima. Si pensi, a tal riguardo, a quale potrebbe essere l'effetto destabilizzante della configurazione di un diritto di impugnativa delle delibere consiliari a distanza di anni dal momento della loro adozione, o, ancora, del riconoscimento in capo a qualsiasi organo sociale – senza limite alcuno – di una tale facoltà.

Alla luce di ciò, è tutt'altro che arduo comprendere l'esigenza di individuare dei correttivi alla piena libertà di mettere in discussione e porre nel nulla gli atti decisori e gestionali pregiudizievoli alla società.

Ecco, allora, la ragione della previsione di un termine di decadenza di novanta giorni dall'adozione della misura per poterne invocare la contrarietà alle norme di legge o allo statuto, del limite – per i soci – di impugnare solo le delibere lesive dei propri diritti e, ancora, della ristretta efficacia della nullità della delibera viziata a favore di una più ampia portata della tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 2395 c.c., il quale attribuisce al singolo socio il diritto di agire per vedersi risarcito il danno direttamente derivante da atti dolosi o colposi degli amministratori.

### La fine di un lungo confronto dottrinale e giurisprudenziale

La riforma del 2003 decreta la chiusura di un prolungato dibattito sorto tanto in sede dottrinale che in ambito giurisprudenziale che, alternativamente, ammetteva ed escludeva il diritto di impugnativa delle

delibere consiliari. A fronte di una lacuna legislativa in materia, la dottrina si presentava, inizialmente, incline a risolvere affermativamente il quesito dell'impugnabilità degli atti del Consiglio di Amministrazione, mentre, al contrario, la giurisprudenza di legittimità respingeva la configurabilità di una tale ipotesi. Con sentenza n. 883 del 20 aprile 1961, la Suprema Corte ebbe, invero, a dichiarare l'insussistenza di tale diritto in virtù di una lettura restrittiva dell'art. 2391 c.c., che riconosce in capo agli amministratori assenti o dissenzienti ed ai sindaci il diritto di impugnare le delibere consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. Tale disposizione veniva interpretata quale norma eccezionale e, pertanto, alla luce del principio generale di cui all'art. 12 delle Preleggi, veniva fermamente escluso che potesse applicarsi, in via analogica, alle delibere adottate dall'organo amministrativo in violazione della legge o dello Statuto. Similmente, si escludeva, per la medesima ragione, l'estensione analogica al caso in esame delle disposizioni codicistiche aventi ad oggetto la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari.

La giurisprudenza di merito dal canto suo interveniva, però, ribaltando l'impostazione della giurisprudenza di legittimità, per affermare la non eccezionalità delle predette disposizioni e dunque, l'applicabilità della disciplina dell'impugnazione degli atti assembleari alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, riconoscendo quindi al singolo socio il diritto di impugnare gli atti affetti da nullità.

La riforma riconduce ad unità le plurime e divergenti interpretazioni ora dottrinali ora giurisprudenziali, introducendo, con riferimento all'impugnabilità delle delibere consiliari, una regolamentazione omogenea e generale idonea a colmare il vuoto normativo preesistente.

Infine, si segnala che il Tribunale di Milano, preso atto dell'esistenza di una lacuna legislativa, ha esteso, in via analogica, l'applicabilità dell'art. 2388 co. 4 c.c. alle società a responsabilità limitata (Cfr. Trib. Milano 27 febbraio 2013).

### I requisiti per l'esercizio del diritto di impugnativa da parte del socio di S.p.A.

Dall'analisi testuale dell'articolo 2388 co. 4 c.c. si constata una differente disciplina in ordine ai requisiti per l'impugnazione delle delibere consiliari previsti, da una parte, per gli amministratori assenti o dissenzienti e i componenti del collegio sindacale e, dall'altra, per i soci. In particolare, si nota che, mentre per i primi il legislatore si è limitato ad indicare l'elemento della contrarietà dell'atto alla legge o allo statuto, per i secondi ha previsto l'ulteriore elemento del carattere lesivo di detta delibera con

riferimento ai diritti del singolo socio che ne lamenta la violazione.

Come messo in luce in plurime occasioni dalla giurisprudenza (Cfr. Trib. Milano Sez. Imprese, ord. 29 marzo 2014), tali requisiti hanno natura cumulativa, ovvero l'esercizio di tale facoltà da parte del socio è subordinato al soddisfacimento tanto degli elementi previsti per la prima ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 2388 c.c., quanto dell'esistenza di una lesione di un diritto dell'azionista, inteso quale posizione giuridica soggettiva sua propria.

A tale riguardo, nella pronuncia sopra evidenziata, il Tribunale di Milano confermava che la legittimazione diretta dei soci ad impugnare le delibere del Consiglio di Amministrazione fosse prevista solo aggiuntivamente a quella degli amministratori e dei sindaci e che, pertanto, la condizione dell'effettiva lesione diretta di un diritto dei singoli azionisti si aggiungesse a quella della contrarietà alla legge o allo statuto. In particolare *“poiché la legittimazione diretta dei soci all'impugnazione dei deliberati consiliari è prevista aggiuntivamente (altresì) rispetto a quella degli amministratori assenti o dissenzienti (...) pare evidente che la condizione che essa sia lesiva dei diritti dei singoli azionisti si aggiunge a quella della contrarietà della legge e dello statuto, che deve pertanto comunque anch'essa ricorrere”*.

Il medesimo giudice respingeva, inoltre, la domanda dei soci ricorrenti volta ad ottenere la pronuncia della sospensione cautelare della delibera adottata dal CdA ed avente ad oggetto l'approvazione di una consistente operazione straordinaria implicante l'alienazione di immobili della medesima società. Precisamente, i soci lamentavano le conseguenze pregiudizievoli della predetta attività che - producendo un impatto non indifferente sulla solidità patrimoniale della società - avrebbe esposto la medesima a responsabilità nei confronti di terzi creditori, che difficilmente avrebbero visto soddisfatto il proprio credito e pertanto, avrebbero verosimilmente posto in essere azioni tese a tutelare il loro buon diritto. Ebbene, se i ricorrenti avevano correttamente messo in luce l'effetto certamente negativo di tale delibera in relazione all'interesse sociale, non avevano altrettanto ben argomentato quale fosse il concreto impatto della medesima sulla propria sfera giuridica soggettiva. In particolare, il diritto del socio a far rimuovere dall'ordinamento - e, strumentalmente, a far sospendere - l'esecuzione di una decisione gestoria sussiste *“soltanto quando questa violi direttamente una posizione di diritto patrimoniale o amministrativo loro propria”*. È, pertanto, onere del socio provare l'incidenza negativa della delibera sulla propria personale sfera giuridico-patrimoniale.

L'azione ex art. 2388 co. 4 c.c. mira a tutelare il socio in quanto azionista della

società medesima. Si considerino, in via di esempio, le ipotesi - ricomprese nella fattispecie ex art. 2388 co. 4 c.c. - di negazione del diritto di recesso del socio pur ricorrendone i presupposti, la limitazione o esclusione del diritto di opzione al di fuori dei casi di cui all'art. 2441 co. 5 c.c. o, ancora, la legittimazione del socio di minoranza ad impugnare una decisione del CdA, i cui membri siano stati esclusivamente nominati dai soci di maggioranza, in violazione alla disciplina statutaria (Cfr. Trib. Milano 19 settembre 2007). Il Tribunale di Milano, in data 28 maggio 2013, dichiarava inoltre il socio di cooperativa legittimato ex art. 2388 co. 4 c.c. ad impugnare la delibera con la quale il CdA escludeva il medesimo ricorrente dalla società, riconoscendo nel difetto di motivazione di detto atto carattere lesivo dei diritti del socio.

Al contrario, non rientrano nella tutela ex art. 2388 c.c. gli atti di *mala gestio* societaria posti in essere dagli amministratori: per tali atti, infatti, l'ordinamento giuridico prevede già specifici rimedi azionabili dai soci, quali la revoca degli amministratori ex art. 2383, comma 3 c.c. e l'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi ex art. 2393 co. 1 c.c., esercitabile dai soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista dallo statuto, comunque non superiore al terzo. Da ultimo, l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. non pregiudica, ai sensi dell'art. 2395 c.c., il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi posti in essere dagli amministratori.

### La tipologia dei vizi e la procedura di impugnazione

La riforma del 2003 non ha operato alcuna classificazione con riferimento ai vizi delle delibere del Consiglio di Amministrazione, introducendo così profili di divergenza con quanto, al contrario, previsto con riferimento alle decisioni assembleari, ove si rileva una marcata ripartizione tra il regime della nullità ex art. 2377 c.c. e quello dell'annullabilità ex art. 2379 c.c. Si ritiene - nonostante voci minoritarie contrastanti in dottrina - che la disciplina delle invalidità delle delibere consiliari sia unitaria, così come unico è il procedimento per farle valere da parte del socio.

Come già precedentemente indicato, l'impugnazione delle delibere può intervenire entro un termine di decadenza di 90 giorni., decorrente, a differenza di quanto previsto per gli amministratori, dalla conoscenza della delibera da parte del socio e, in ogni caso, al più tardi, dall'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese. La *ratio* di tale disciplina si identifica, chiaramente, con la garanzia di tutela del

socio, il quale non partecipando necessariamente alle sedute del CdA, può non avere immediata contezza della forma e del contenuto della delibera adottata.

L'articolo 2388 co. 4 c.c. opera, poi, un rinvio agli artt. 2377 c.c. e 2378 c.c., dichiarandone - per quanto compatibili - l'applicabilità.

Ai sensi di tali disposizioni, l'impugnazione è da proporsi con atto di citazione, davanti al tribunale competente per il luogo dove ha sede la società e, contestualmente, l'impugnante può depositare ricorso perché il giudice pronunci la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. È, altresì, previsto che *“in caso di eccezionale e motivata urgenza, il Presidente del Tribunale provvede sull'istanza con decreto motivato, senza previa convocazione della società convenuta, individuando il giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al medesimo, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto”* (Cfr. art. 2378 c.c.).

Sussiste, inoltre, un obbligo in capo agli amministratori, ai sensi del settimo comma dell'art. 2377 c.c., di adottare le misure che si rendano necessarie a ripristinare lo stato di fatto e di diritto antecedente all'adozione della delibera. Alla luce di tale disposizione, si comprende la ragione per cui l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se l'atto impugnato è sostituito con un altro atto conforme alla legge e allo statuto (Cfr. art. 2377 co. VII c.c.). Tale ultima disposizione potrà, tuttavia, trovare applicazione solo ove la nuova delibera presenti una portata pienamente sostitutiva dell'atto viziato. Al riguardo la Suprema Corte, con pronuncia n. 8912 del 4 giugno 2003, ebbe a precisare che la sostituzione di una deliberazione di esclusione del socio adottata dal CdA *“postula che quella successivamente emanata abbia privato di ogni effetto quella antecedente, assorbendone il contenuto. Solo in tal caso, infatti, la più recente viene a porsi come (nuova) fonte del rapporto o della situazione giuridica (già) costituiti, prendendo il posto di quella originaria. Altrimenti quest'ultima sopravvive, continuando a svolgere la propria funzione regolatrice fino alla data della nuova dichiarazione”*. L'ultimo comma della disposizione codicistica in esame, fa salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, in virtù di atti posti in essere sulla base di una delibera consiliare impugnata e dichiarata invalida o di una delibera impugnata e poi sostituita con atto conforme a legge e statuto.

Infine, è utile prestare attenzione al terzo e al quarto comma dell'art. 2377 c.c., secondo i quali *“l'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del*



capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto". L'applicabilità di tale disposizione al procedimento di impugnazione delle delibere consiliari è subordinata all'esito positivo del test di compatibilità di cui all'art. 2388 co. 4 c.c. Tenuto conto dell'obiettivo, proprio all'azione ex art 2388 co. 4 c.c., di tutela dell'interesse personale del singolo socio, l'orientamento dottrinale maggioritario tende ad escludere il condizionamento dell'esperimento di tale rimedio al raggiungimento dei limiti partecipativi sopra indicati. Apparirebbe, invero, poco ragionevole limitare la tutela di tali posizioni giuridiche individuali alla titolarità di una partecipazione rilevante. Per ragioni di completezza, si segnala tuttavia l'esistenza di una frazione dottrinale minoritaria che subordina l'esperimento del rimedio ex art 2388 co. 4 c.c. al predetto limite partecipativo, accordando al socio, in caso di una percentuale inferiore, la sola facoltà di esercitare l'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2395 c.c. Si segnala, da ultimo, come con una recente pronuncia la Corte di Cassazione abbia esteso la sfera di applicazione dell'art. 36 d. lgs. 5/2003, che impone la decisione arbitraria in materia di invalidità di delibere assembleari secondo diritto e con lodo sempre impugnabile per "errores in iudicando", fino a ricomprendervi anche i procedimenti di arbitrato vertenti su delibere consiliari viziate ex art.. 2388 c.c. (Cass. Civ. 3 gennaio 2013, n. 28).

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, sembra potersi concludere che tale disciplina, pur offrendo uno strumento di tutela a favore dei singoli soci nei confronti delle deliberazioni consiliari, garantisce che i medesimi non interferiscano nelle politiche gestorie e direttive degli amministratori, ai quali è appunto attribuita in modo esclusivo, ex art. 2380 bis c.c., la gestione della società. La formulazione post riforma dell'art. 2388 c.c. assolve, dunque, in maniera efficace alla funzione di contenere e bilanciare spinte contrastanti, consentendo di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza del socio di tutelare i propri diritti soggettivi individuali e l'interesse sociale alla stabilità, alla continuità e all'efficacia del proprio operato.

\*Praticante Avvocato presso l'Ordine di Torino

\*\*Avvocato del Foro di Milano, Partner Studio Pirola Pennuto Zei e Associati

## RECENSIONI

**Diritto tributario telematico di Fabio Montalcini e Camillo Sacchetto**  
G. Giappichelli Editore



Per i tipi di G. Giappichelli Editore (Torino), è da poco uscito "Diritto tributario telematico", vera e propria primizia accademica italiana sul tema, presentata per la prima volta a livello nazionale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella: autori Fabio Montalcini e Camillo Sacchetto, avvocati e docenti presso l'Università degli Studi di Torino, coordinatori del settore "telematico" del Centro Studi di Diritto Tributario Nazionale, Internazionale, Europeo, Comparato, Telematico di Torino e componenti del consiglio direttivo del Centro Internazionale di Diritto Tributario. Il volume, frutto del lavoro operato in campo professionale e accademico, cui si viene introdotti dalla prestigiosa presentazione del Prof. Antonio Uricchio, Magnifico Rettore dell'Università di Bari "Aldo Moro" e professore ordinario di diritto tributario presso il medesimo ateneo, ed a cui si accede grazie all'autorevole introduzione del Prof. Claudio Sacchetto, professore ordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Torino, Corso di Studio in Economia e Management, si avvia con una breve premessa che delinea i confini della materia, non ancora esplorata in modo sistematico nel panorama editoriale e scientifico italiano. Partendo dai concetti e dai principi che il diritto tributario ha mutuato dal diritto dell'informatica e dall'informatica giuridica, gli Autori analizzano in primis il documento informatico, le firme elettroniche, la fattura elettronica ed i principali documenti doganali digitali. Vengono, inoltre, affrontati i controlli (accessi, ispezioni e verifiche) nell'ambiente virtuale e nuovi istituti e fenomeni economico-giuridici emersi in epoca recente come il bitcoin ed il crowdfunding. Privacy e controlli bancari, Posta Elettronica Certificata, struttura e dinamiche del Processo Tributario Telematico completano l'opera con schemi e diagrammi applicativi.

## IL COMMERCIA@LISTA®

Piazza Vittorio Veneto  
13900 Biella  
Testata iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Biella al n. 576

Direttore responsabile  
Domenico Calvelli

Redattore capo  
Alfredo Mazzocco  
Redattore capo area lavoro  
Martina Riccardi  
Redattore capo area tributaria  
Paolo Sella  
Redattore capo area societaria  
Roberto Cravero  
Redattore capo area economia aziendale  
Alberto Solazzi



**UN.I.CO.**  
UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI



**Affidavit Commercialisti®**

giornale

**il Biellese**



**Università Popolare Biellese**  
per l'educazione continua

**INDICE**

**PAGG. 1 E 2**  
**MADE IN ITALY: UNA QUESTIONE DI QUALITA'**  
 di Valeria Fedeli

**PAGG. 1 E 3**  
**IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E IL DIRITTO DI DIFESA NELL'ATTUAZIONE DI UN GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO: PROFILI NAZIONALI, COMUNITARI E COMPARATI (IN PARTICOLARE GLI STATI UNITI D'AMERICA ED IL REGNO DI SPAGNA)**  
 di Claudio Sacchetto

**PAGG. 1 E 6**  
**ATTUALITA' ED ELEMENTI CONTROVERSI DELLA LEGGE SULLA "CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE". L'ELEMENTO FONDAMENTALE DELLA "MERITEVOLEZZA"**  
 di Carlomaria Garbellotto

**PAGG. 1 E 7**  
**I CREDITI IVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO DOPO L'INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE**  
 di Roberto Angelini

**PAG. 10**  
**MAGISTRATURA E PROFESSIONI**  
 di Domenico Calvelli

**PAG. 10**  
**TENDENZE OPPOSTE: IN ITALIA I CONSUMI LANGUONO, IL DETTAGLIO MODA SOFFRE MA CONTRAFFAZIONE ED ABUSIVISMO COMMERCIALE PROSPERANO. CUI PRODEST? (ACQUISTARE PRODOTTI "TAROCCATI" E' DAVVERO CONVENIENTE?)**  
 di Massimo Torti

**PAG. 11**  
**LE FORME DI SVOLGIMENTO DELLE ASTE**  
 di Alberto Solazzi

**PAG. 13**  
**LA CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. PER OPERA DEL COMMERCIALISTA**  
 di Paolo Sella

**PAG. 13**  
**LA COMUNICAZIONE IN ECONOMIA ED IN POLITICA**  
 di Silvano Esposito

**PAG. 14**  
**IL COMMERCIALISTA ECONOLISTICO: CONSULENTE STRATEGICO DELL'IMPRENDITORE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI?**  
 di Patrizia Bonaca

**PAG. 15**  
**IL DIRITTO DEL SOCIO DI IMPUGNARE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: DOTTRINA E GIURISPRUDENZA A DIECI ANNI DALLA RIFORMA NORMATIVA**  
 di Cristina Bacci e Piero Marchelli

**PAG. 17**  
**RECENSIONI DIRITTO TRIBUTARIO TELEMATICO**  
 di Fabio Montalcini e Camillo Sacchetto  
*G. Giappichelli Editore*



Comitato di redazione

Stefania Balle, Carlo Barbera Audis, Filippo Maria Baù, Daniele Beltrami, Annarita Bertolo, Monica Bettinelli, Lauro Bigliocca, Alberto Blotto, Alessandro Bonandini, Cristina Bortoli, Ornella Bosco, Cristina Bracco, Massimiliano Broglia Pilun, Silvio Callegaro, Maura Campra, Paolo Carnero, Federico Castelli, Pietro Castelli, Andrea Ceccarelli, Enrico Ceccarelli, Andrea Cedolini, Armando Cesa, Gianni Ciliesa, Elena Ciochetti, Donatella Collodel, Gabriele Colombera, Elena Costanza, Roberto Cravero, Stefano Cravero, Irene Crestani, Corrado De Candia, Daniele De Leo, Alessandro De Palma, Davide Di Russo, Alberto Fangazio, Aureliano Felletti, Marina Femminis, Guido Fenaroli, Enrico Ferraro, Andrea Ferrero, Francesco Fornaro, Andrea Franciosi, Delia Frigatti, Giorgio Gaido, Pierfrancesco Galati, Debora Galluzzo, Paolo Garbaccio, Mauro Girardi, Riccardo Giusti, Michele Grandieri, Ombretta Graziani, Paolo Gremmo, Alberto Grosso, Carlo Guglielminotti Bianco, Franco Ianutolo Gros, Massimo Iaselli, Edoardo Lanza, Floreano Locatelli, Gerardo Longobardi, Andrea Maffeo, Cristina Maffeo, Gianni Maffeo, Carlo Maggia, Raffaella Marcone, Paola Patrizia Mastria, Lorenzo Maula, Chiara Mazzarotto, Paolo Mazzia, Gabriele Mello Rella, Sergio Mello Rella, Adriano Mello Teggia, Arrigo Merlo, Aldo Milanese, Cesare Mombello, Fabio Montalcini, Marina Moretti, Vittorio Moretti, Alberto Mosca, Antonella Mosca, Giorgio Mosca, Ugo Mosca,

Chiara Mossotti, Alessandro Muriess, Enzo Mario Napolitano, Riccardo Nicoletto, Manuela Nicolo, Corrado Ogliaro, Pierangelo Ogliaro, Emanuele Panza, Amedeo Paraggio, Massimo Pelle, Cesare Piccardi, Gilberto Pichetto Fratin, Marco Pichetto Fratin, Massimo Pollifroni, Domenico Posca, Stefano Pugno, Martina Riccardi, Riccardo Righetti, Filippo Rimini, Vincenzo Rizzo, Massimo Roberto, Marilena Romano, Angelo Rota, Camillo Sacchetto, Ernesto Sacchi, Luisa Santopietro, Roberto Scomazzon, Giorgio Secchi, Roberto Secchi, Paolo Sella, Alessio Slanzi, Francesca Sola, Massimo Sola, Alberto Solazzi, Alessandro Solidoro, Fabrizio Soncina, Simona Tempia, Gianpiero Terzoglio, Silvio Tosi, Gabriella Tua, Marinella Uberti, Italo Vannelli, Maura Zai, Alessandro Zanotti, Barbara Zanotti, Marco Zoia

Comitato di redazione area lavoro

Antonio Alfè, Pietro Aloisi Masella, Bruno Anastasio, Patrizia Argentesi, Andrea Banone, Paride Barani, Nicola Bellomo, Gianluca Bergia, Bruno Biasini, Rossella Billi, Cinzia Brunazzo, Davide Busi, Alessio Cadamosti, Giovanni Caiazza, Franco Caprioli, Giovanni Carella, Elena Cavallero, Andrea Cedolini, Maurizio Centra, Valter Chiappini, Michele Conte, Michele Coppo, Aldo Corapi, Ernesta Corona, Pasquale Cuccè, Giovanna D'Amico, Stefano Danieli, Maria Luisa De Cia, Sabrina De Nicco, Francesco De Napoli, Alessandro De Pascale, Luciano De Santis, Mauro De Santis, Nicola Del Piano, Ciro Di Lascio, Lorenzo Di Pace, Fabio F. Diano, Roberto Dotta, Maurizio Falcioni, Michele Farina, Barbara Ficarella, Elisabetta Filippis, Giovanni Fiorentino, Antonio Fiorillo, Luisella Fontanella, Maria Rosa Gheido, Paolo Giorgiutti, Giampiero Gogliettino, Laura Imovilli, Francesco Ingegno, Aurelia Isoardi, Roberta Jacobone, Enrico La Malfa, Floreano Locatelli, Carmen Lupo, Salvatore Malfitano, Mariano Marchese, Lorena Marcugini, Paolo Mazzoni, Filippo Mengucci, Francesco Mengucci, Luciano Monducci, Marcello Murabito, Sebastiano Nasuti, Giuseppe Nicoletti, Carmelo Pagliuca, Giuseppe Pierno, Giuseppe Pilato, Attilio Pivato, Laura Pollastro, Paolo Prearo, Ermelindo Provenzani, Lorena Raspanti, Quirino Razzano, Antonietta Russo, Fabrizio Sacchi, Achille Salvatori, Marco Sambo, Matteo Sanfilippo, Cinzia Sciannameo, Riccardo Serafini, Antonio Serpe, Salvaore Stifanelli, Antonio Tammaro, Graziano Vezzoni, Antonio Zaccari

con la collaborazione di:

- Coordinamento Interregionale degli ODCEC di Piemonte e Valle d'Aosta
- Unione Italiana Commercialisti
- Gruppo Nazionale ODCEC Area Lavoro
- Affidavit Commercialisti®
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeduca-Università Popolare Biellese
- Giornale Il Biellese
- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti